



TESI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CATTEDRA DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO

***IL CASO SHELL: LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
ALLA LUCE DEL “DUTY OF CARE”***

Chiar.mo Prof. Domenico Benincasa
RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa Barbara Santa De Donno
CORRELATORE

Elena Lanza
CANDIDATA
Matricola n. 167053

A.A. 2024/2025

Introduzione.....	3
--------------------------	----------

Capitolo I – Il caso Shell e la giustizia climatica

1. Il caso Milieudefensie vs Shell: la sentenza di primo grado.....	5
1.1 L’obbligo legale di riduzione delle emissioni	9
1.2 Il carattere innovativo delle decisioni.....	11
2. La sentenza della Corte d’appello dell’Aia.....	13
2.1 La decisione della Corte: l’annullamento della sentenza di primo grado e le relative implicazioni.....	13
2.2 Raffronto delle decisioni giudiziarie.....	18
3. Giurisprudenza a confronto: sostenibilità ambientale e profili di responsabilità delle imprese.....	21
3.1 Regno Unito: Vedanta v. Lungowe.....	21
3.2 Stati Uniti: Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.....	29
3.3 Il sistema giudiziario italiano: Greenpeace Italia e ReCommon e altri vs ENI, MEF e CDP.....	33

Capitolo II – La *corporate social responsibility* e il *duty of care*: una visione comparata

1. Definizione e principi della responsabilità sociale delle imprese in materia di sostenibilità ambientale e sociale.....	39
2. Il ruolo del <i>duty of care</i> nella RSI.....	51
3. L’evoluzione normativa italiana della responsabilità sociale d’impresa: impresa sociale e bilancio sociale.....	63

Capitolo III - La responsabilità ambientale delle imprese nell’unione europea

1. Dal <i>soft law</i> all’ <i>hard law</i> : il quadro normativo emergente.....	72
2. La <i>Corporate Sustainability Due Diligence Directive</i> : obblighi di due diligence.....	85
3. Verso un <i>duty of care</i> ambientale europeo.....	91

4. Criticità e sfide attuative del <i>duty of care</i> ambientale.....	92
Conclusioni.....	99
Bibliografia.....	101
Sitografia.....	104

INTRODUZIONE

Gli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali stanno oggi fronteggiando una problematica attualissima e articolata, quale è il fenomeno del cambiamento climatico. Si tratta infatti di una questione che, oltre ad avere evidenti risvolti scientifici, presenta visibili effetti sui diritti fondamentali dell'uomo, sulle politiche ambientali e sugli aspetti più prettamente economici degli stati e dei soggetti privati.

In questo contesto ha trovato quindi ingresso il contenzioso climatico che, nato come controversia nei confronti degli stati ritenuti particolarmente inattivi sul tema della difesa ambientale, ha successivamente ampliato il proprio perimetro fino a coinvolgere le grandi imprese fossili ritenute responsabili di emissioni di CO₂, e fino ad estendere le relative responsabilità pubbliche e private non solo agli aspetti risarcitori, ma anche a quelli preventivi e conformativi.

Verrà esaminato, in particolare, il caso *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, ossia, in questo scenario, una pietra miliare, atteso che, per la prima volta, un giudice nazionale (Tribunale distrettuale dell'Aia), con sentenza del 26 maggio 2021, imponeva a una società multinazionale un obbligo giuridicamente vincolante di riduzione delle emissioni di CO₂ lungo l'intera catena del valore, fondato sul dovere di diligenza e interpretato alla luce dei diritti umani e degli standard internazionali sul clima. Benché la citata storica sentenza fosse stata annullata in secondo grado, e benché fosse stata esclusa la possibilità per il giudice di imporre una specifica percentuale di riduzione delle emissioni, il giudice dell'appello confermava importantissimi principi chiave, tra cui la sussistenza di un *duty of care* climatico in capo alle imprese e la rilevanza dei diritti umani come parametri interpretativi degli obblighi di condotta societaria. In buona sintesi, veniva riconosciuta la responsabilità climatica delle imprese, sebbene entro determinati limiti e condizioni.

Il caso Shell, inoltre, verrà comparato ad altri rappresentativi casi giurisprudenziali in materia di responsabilità ambientale delle imprese. Verrà segnatamente

considerato il contenzioso inglese sulla responsabilità delle società madri per le attività delle controllate estere, il sistema giuridico statunitense con il suo approccio restrittivo in tema di extraterritorialità, e i più recenti sviluppi del sistema italiano in materia di contenzioso climatico.

Verrà spiegato, attraverso l'evoluzione teorica e normativa della responsabilità sociale delle imprese, come il passaggio dal *soft law* all'*hard law* abbia gradualmente trasformato la *corporate social responsibility* da categoria prevalentemente etica e volontaria a fattispecie giuridica ben delineata da obblighi giuridicamente vincolanti. In questo contesto giuridico, così progressivamente formatosi, il *duty of care* assume il ruolo di anello di congiunzione tra la figura della responsabilità civile delle imprese e la sostenibilità ambientale, e riesce quindi a tradurre in termini giuridici gli obblighi di prevenzione degli impatti ambientali e climatici.

Infine, si vedrà in che modo e secondo quale evoluzione giuridica l'Unione Europea ha disciplinato la responsabilità ambientale delle imprese, con particolare riguardo alla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, alla conseguente nascita di un *duty of care* ambientale europeo, alle potenzialità e criticità del nuovo modello regolatorio.

La giustizia climatica, secondo l'evoluzione storico-giuridica sopra accennata, non si limita a collocarsi in un nuovo settore del contenzioso, ma arriva a fornire nuova autorevole lettura del diritto delle responsabilità. Dimostra che possono essere utilizzati tradizionali istituti giuridici - quali l'illecito civile, la diligenza, la prevenzione, la causalità - per fronteggiare, attraverso una loro moderna interpretazione, diffusi rischi planetari contraddistinti da incertezza scientifica e da molteplici causalità. In tal senso, il contenzioso climatico contro le imprese incide fortemente sulla teoria e sulla prassi della responsabilità d'impresa, rappresentando quindi, per come visto, non solo una risposta giudiziaria al surriscaldamento globale, ma anche preziosa fonte di innovazione giuridica.

CAPITOLO I

IL CASO SHELL E LA GIUSTIZIA CLIMATICA

1. Il caso Milieudefensie vs Shell: la sentenza di primo grado

Il 26 maggio 2021 il Tribunale distrettuale dell'Aia emanava una sentenza di portata storica nell'ambito dei contenziosi climatici, pronunciandosi sul caso Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc¹.

In un panorama di crescente attenzione per i rischi causati dal cambiamento climatico e dal surriscaldamento terrestre, la sentenza emessa il 26 maggio 2021 dal Tribunale distrettuale dell'Aia, rappresenta una decisione fondamentale, costituendo un precedente giuridico di portata internazionale. Per la prima volta, un tribunale nazionale ha sancito un obbligo, in capo a una società multinazionale, nel caso di specie la Royal Dutch Shell, di riduzione delle proprie emissioni di gas serra, in linea con il principio generale del dovere di diligenza e con l'Accordo di Parigi.

La causa *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc* è stata introdotta su iniziativa di Milieudefensie, insieme ad altre sei ONG – ActionAid Netherlands, BothEnds, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief, Waddenvereniging e Greenpeace – a cui si sono aggiunti più di 17.379 ricorrenti individuali, contro la Royal Dutch Shell (RDS), società a capo del gruppo omonimo con sede nei Paesi Bassi². Tale disputa ha avuto essenzialmente ad oggetto la verifica dell'esistenza di un obbligo giuridico di riduzione delle emissioni di gas serra, e principalmente di

¹ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379.

² District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 2.1 – 2.2

CO₂, in capo alla convenuta³. Più precisamente, gli attori hanno richiesto al giudice di emanare un provvedimento che ingiungesse la convenuta a conformare alla politica aziendale del gruppo, in modo tale da ottenere una drastica riduzione delle emissioni entro la fine del 2030 rispetto ai livelli del 2019, in tutti gli ambiti di emissione.

L'analisi di questa sentenza non può prescindere dall'inquadramento dei problemi derivanti dall'emissione di gas serra e della cornice normativa entro cui si colloca. Di conseguenza, risulta necessario approfondire il tema dei rilasci di anidride carbonica e scandagliare la normativa in materia ambientale, su cui è incentrata la sentenza in esame. La correlazione tra le emissioni di gas ad effetto serra, di cui la CO₂ risulta essere il principale, e il surriscaldamento globale è un dato incontrovertibile⁴. E il riscaldamento globale, come anche evidenziato dai giudici olandesi di prime cure, ha già determinato effetti negativi e gravi, quali inondazioni, ondate di calore, siccità, oltre che danni alla salute e agli ecosistemi. Tale scenario ha destato preoccupazione e apprensione tra i vari stati, che sono intervenuti attraverso conferenze e nuovi quadri normativi.

Risale al 1972 la prima conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano, tenutasi a Stoccolma, dalla quale scaturirono la Dichiarazione di Stoccolma - contenente i principi del diritto ambientale internazionale - e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Successivamente entrò in vigore l'Accordo quadro sul clima del 1992, di cui è opportuno porre all'attenzione alcune disposizioni normative: l'articolo 2 - che formalizza in via pionieristica l'obiettivo di perseguire la stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera - e l'articolo 7 - che istituisce la Conferenza delle Parti.

³ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 4.4.

⁴ IPCC – Sixth Assessment Report (AR6), 2021–2023.

La Conferenza delle parti, la quale si riunisce annualmente, nel 2015 ha dato origine a un assetto normativo di rilievo determinante: l'Accordo di Parigi⁵.

L'Accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, agisce sia sul piano della mitigazione del surriscaldamento globale, sia su quello dell'adattamento e inquadra l'obiettivo di sviluppare un sistema a basse emissioni di gas a effetto serra.

In ordine alla riduzione delle emissioni, l'Accordo pone l'obiettivo di mantenere “l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto alla media dell'era pre-industriale e adoperarsi per circoscriverne la crescita entro 1,5 °C rispetto ai medesimi livelli, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”⁶. Il processo di abbattimento dei rilasci di gas serra si basa sull'elaborazione, ogni cinque anni - ad opera delle Parti dell'accordo - di obiettivi e impegni climatici volontari e progressivamente più ambiziosi⁷.

In riferimento all'adattamento, il patto climatico globale mira a “rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici” degli Stati⁸.

Per raggiungere gli scopi predetti, l'Accordo invita le Parti – che sono Paesi sviluppati - a fornire risorse finanziarie e tecnologiche per assistere le Parti che sono Paesi in via di sviluppo⁹. Esso dispone, inoltre, un meccanismo specifico per affrontare le perdite e i danni derivanti dagli effetti negativi del cambiamento climatico¹⁰.

⁵ NAPOLETANO, SPINELLI, *Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del 45% delle emissioni di CO₂ al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?*, in https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2021/07/Napoletano_Spinelli_gp_2021_7-8.pdf

⁶ Accordo di Parigi, art. 2 par. 1(a).

⁷ Accordo di Parigi, art. 4.

⁸ Accordo di Parigi, art. 7.

⁹ Accordo di Parigi, artt. 9 – 10.

¹⁰ Accordo di Parigi, art. 8.

In linea con l'Accordo di Parigi, durante la COP25¹¹, ha preso avvio la *Climate Ambition Alliance*, che prevede quale impegno principale, sia per gli attori statali che non statali, il raggiungimento di zero emissioni nette di CO₂ entro il 2050. Inoltre, nella dichiarazione conclusiva della Conferenza si sottolinea l'esigenza di ridurre le emissioni globali di anidride carbonica di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030¹².

Ciò chiarito, è opportuno, inoltre, riportare che il tribunale adito, prima dell'emanazione della sentenza, ha affrontato differenti questioni pregiudiziali. In primis ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, rigettando l'eccezione processuale relativa alla *political question doctrine*. Tale dottrina stabilisce che una controversia che richiede conoscenze di natura non giuridica – ad esempio, di carattere tecnico - oppure che riguarda materie assegnate esplicitamente dalla Costituzione al potere legislativo o esecutivo, rientra nella sfera politica, anziché in quella giudiziaria. I giudici, di norma, si astengono dall'esaminare tali questioni per ragioni di *justiciability* (giustiziabilità)¹³, in quanto è messa in discussione l'idoneità del tribunale a costituire il foro appropriato per trattare il caso¹⁴. La corte, come detto, ha respinto in maniera succinta l'obiezione sollevata sul punto, limitandosi ad affermare che rientra tra le sue competenze la valutazione circa la sussistenza di un *duty of care* e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

¹¹ La COP25 è stata la venticinquesima Conferenza delle Parti sul clima, tenutasi a Madrid nel 2019, sotto la presidenza del governo cileno.

¹² CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)*, in Riv. studi polit. internaz., 2016, 3, 353 ss., disponibile in https://www.jstor.org/stable/pdf/44427784.pdf?refreqid=fastly-default%3Ae65f32796e60af7ff0e935f257689eff&ab_segments=&initiator=&acceptTC=1.

¹³ Le questioni giuridiche sono considerate giustiziabili, mentre quelle politiche sono ritenute non giustiziabili.

¹⁴ SERAFINELLI (a cura di), *How we defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell. Uno sguardo dietro le quinte*, Roma, Sapienza Università Editrice, 2024.

Analogamente, è stata riconosciuta l'ammissibilità delle *class action*¹⁵, disciplinata dall'art. 3:305¹⁶ del Codice civile olandese, limitandola tuttavia ai cittadini olandesi e agli abitanti della regione del Wadden, in quanto soggetti aventi interessi omogenei e giuridicamente rilevanti.

1.1 L'obbligo legale di riduzione delle emissioni

La Corte, quindi, ha accolto il ricorso presentato da Milieudefensie et al. e ha considerato la Royal Dutch Shell soggetta a un dovere di diligenza non scritto, desumibile dalla legge olandese. Tale valutazione poggia, in particolare, sull'art. 6:162 del Codice civile olandese, il cui secondo comma sancisce che: « *As a tortious act is regarded a violation of someone else's right (entitlement) and an act or omission in violation of a duty imposed by law or of what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct, always as far as there was no justification for this behaviour* ». Pertanto, ai sensi del predetto comma 2, è responsabile per atto illecito chi viola un diritto altrui, o contravviene ad un dovere imposto dalla legge o attua un comportamento che, secondo il diritto non scritto, non rispetta le regole di condotta sociale considerate corrette, a meno che non sussista specifica causa di giustificazione.

Secondo il Tribunale distrettuale dell'Aia, tale *duty of care* deriva:

1. dai quattro Criteri di Kelder, elaborati dalla Corte Suprema olandese nella sentenza Kelder Hatch. Questi parametri stabiliscono che la diligenza di un soggetto si valuta bilanciando la probabilità che un incidente si verifichi, la gravità delle sue conseguenze e l'onerosità delle misure preventive

¹⁵ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 4.2.

¹⁶ L'art. 3:305a del Codice civile olandese consente a una fondazione o a un'associazione dotata di personalità giuridica, costituita per la tutela di interessi collettivi o diffusi, di promuovere un'azione legale nell'interesse di una determinata categoria di soggetti.

necessarie. In altre parole, si è negligenti quando, pur potendo prevedere il danno e adottare precauzioni ragionevoli per evitarlo, ci si astiene dal farlo;

2. dall'applicazione di un bilanciamento tra i diritti dell'uomo coinvolti nella fattispecie;
3. dall'analisi della *soft law*.

Sulla base della linea interpretativa adottata – incentrata sullo standard di diligenza non scritto – la Corte di primo grado condanna RDS, mediante la modifica della propria politica aziendale, a garantire la riduzione dei volumi annuali di tutte le emissioni di CO₂ nell'atmosfera (*Scope 1, 2 e 3*)¹⁷, in modo tale da ottenere una diminuzione netta di almeno il 45% rispetto ai livelli del 2019.¹⁸

Tale percentuale è ricavabile dal rapporto IPCC SR-15 - vertente sugli impatti del riscaldamento globale pari a 1,5 °C - il quale evidenzia che, mantenendo gli attuali ritmi di crescita, l'aumento della temperatura media globale, tra il 2030 e il 2050, giungerà con ogni probabilità a 1,5 °C¹⁹. Nel campo della scienza climatica e nella comunità internazionale è stato riconosciuto che un incremento superiore ai 2 °C – soglia poi ridotta a 1,5 °C – rispetto ai livelli dell'era preindustriale comporterebbe rischi climatici significativi e irreversibili. In particolare, quanto detto è stato

¹⁷ Il Greenhouse Gas Protocol - elaborato dal World Resources Institute – classifica i rilasci di gas serra in tre categorie: *Scope 1*, *Scope 2* e *Scope 3*. Le *Scope 1* comprendono le emissioni dirette derivanti da fonti possedute o controllate, totalmente o parzialmente, dall'organizzazione. Le *Scope 2*, invece, sono emissioni indirette scaturite da fonti di terze parti, da cui l'organizzazione ha acquistato o acquisito elettricità, vapore o riscaldamento per le proprie attività. Infine, le *Scope 3* includono tutte le altre emissioni indirette connesse alle attività dell'organizzazione, ma provenienti da fonti di gas ad effetto serra possedute o controllate da soggetti terzi, come i consumatori o altre imprese¹⁷. Le emissioni *Scope 3* costituiscono l'85% delle emissioni totali del gruppo Shell.

¹⁸ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 5.3

¹⁹ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 2.3.5

affermato dal Quarto Rapporto di Valutazione (AR4, 2007) dell'IPCC, il comitato scientifico delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici²⁰.

La sentenza attribuisce la responsabilità a Shell esclusivamente *pro futuro*, non condannandola per i danni cagionati precedentemente alla pronuncia. Oltretutto, nonostante sia stata determinata l'applicabilità dell'obbligo di riduzione ad ognuna delle tre categorie di emissione di anidride carbonica, il Tribunale distrettuale dell'Aia ha operato una distinzione quanto alla natura delle obbligazioni. Più precisamente: per le emissioni *Scope 1* ha delineato delle vere e proprie obbligazioni di risultato, per le seconde, invece, ha configurato mere obbligazioni di mezzi²¹.

1.2 Il carattere innovativo della decisione

La sentenza emessa nel caso *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc* presenta una natura rivoluzionaria. In via inedita, come dimostrato, è stata conferita responsabilità legale ad un'impresa privata per il suo apporto climatico negativo. La decisione sancita dal Tribunale olandese si propone come paradigma per intentare cause simili nei confronti di altre aziende che utilizzano combustibili fossili ed immettono un'ingente quantità di anidride carbonica nell'atmosfera.

Il riconoscimento giuridico di un dovere in capo alle società private - nel caso di specie della Royal Dutch Shell - di modificare le proprie politiche aziendali al fine di ridurre l'inquinamento derivante dal rilascio nell'atmosfera di CO₂ ha portata storica e innovativa. L'originalità più marcata, tuttavia, risiede nella conferma della sussistenza di un obbligo giuridico pro futuro: in luogo del risarcimento per i danni già subiti, il provvedimento del tribunale sancisce un ordine inibitorio e

²⁰ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 2.3.3

²¹ SERAFINELLI (a cura di), *How we defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell. Uno sguardo dietro le quinte*, Roma, Sapienza Università Editrice, 2024, 117 s.

conformativo volto a modificare la politica aziendale di Shell per prevenire danni ambientali potenziali e futuri.

L'impronta innovativa emerge ulteriormente nell'impiego dei diritti umani, specificamente del diritto alla vita e del diritto alla vita privata e familiare – riconducibili agli articoli 2 e 8 della CEDU e agli articoli 6 e 17 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici - quali parametri interpretativi dello standard di diligenza non scritto (art 6:162 BW). Viene, così, attribuita efficacia orizzontale indiretta ai diritti fondamentali, idonea a orientare i rapporti tra privati, nel caso de quo tra Milieudefensie e la Royal Dutch Shell. La lettura della Corte si discosta dall'impostazione tradizionale, che richiama i diritti umani unicamente nel rapporto verticale Stato-cittadino, e permette al giudice di imporre misure preventive e obblighi conformativi nei confronti di aziende private nel caso in cui, attraverso le loro politiche e azioni, possano compromettere tali diritti²².

Alla stregua di quanto premesso, la qualifica di Shell come soggetto privato non impedisce di imporre gli obblighi sanciti dall'Accordo di Parigi, in riferimento ai cambiamenti climatici. Di fatto, nonostante tale accordo sia un vincolo tra stati, Shell è tenuta comunque a adeguarvisi in virtù del dovere di rispetto dei diritti fondamentali e della responsabilità d'impresa delineati dai Principi guida ONU per le imprese e i diritti umani, dal Global Compact delle Nazioni Unite e dalle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali²³.

La pronuncia in esame, parimenti, diviene precedente di riferimento per disincentivare gli investimenti di fonti fossili, considerandoli ad alto rischio finanziario. Come affermato da Christina Eckes – professoressa di Diritto dell'Unione Europea presso l'università di Amsterdam e direttore dell'Amsterdam Centre for European Law and Governance – il caso Shell ricalibra la convenienza

²² District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, § 4.4.9.

²³ Cfr. SERAFINELLI (a cura di), *How we defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell. Uno sguardo dietro le quinte*, cit., 117 s.

degli investimenti nei combustibili fossili, aumentando il rischio giuridico e rendendo improbabile la redditività nel medio periodo, a causa dell'accertamento giudiziario della natura distruttiva di tale business per il pianeta.²⁴

La decisione del Tribunale distrettuale dell'Aia si pone quale caposaldo dei contenziosi climatici: attribuisce responsabilità in capo alle imprese private in chiave di tutela preventiva dei danni ambientali, riconosce efficacia orizzontale indiretta ai diritti umani e funge da benchmark per la valutazione degli investimenti.

2. La sentenza della Corte d'appello dell'Aia

2.1. La decisione della Corte: l'annullamento della sentenza di primo grado e le relative implicazioni

Il 12 novembre 2024 la Corte d'appello dell'Aia si è pronunciata sul caso *Milieudefensie v. Shell*, determinando l'annullamento della sentenza che, fino a quel momento, veniva valutata come innovativa e accolta come precedente da seguire all'affiorare di questioni climatiche²⁵.

La decisione in appello, per un verso ribadisce il dovere di diligenza di Shell nel ridurre le emissioni di CO₂, ricavandolo dall'art. 6:162 del Codice civile olandese. Ciò risulta di fondamentale importanza sotto differenti profili. Innanzitutto, implica che la responsabilità climatica è attribuibile sia agli Stati che ai privati. In secondo luogo, permette l'applicazione di tale responsabilità indipendentemente dall'esistenza nell'ordinamento nazionale di una disposizione di legge specifica, riconoscendo che gli obblighi derivanti dalle normative esistenti non esauriscono il dovere di diligenza delle singole imprese volto alla riduzione delle emissioni di gas

²⁴ ECKES, *The Courts Strike Back. The Shell Case in Light of Separation of Powers*, in *VerfBlog*, 15 giugno 2021, in <https://verfassungsblog.de/the-courts-strike-back/>

²⁵ NOLLKAEMPER, *Lessons of a Landmark Lost. The Judgment of the Hague Court of Appeal in Shell v Milieudefensie*, 12 novembre 2024, in *ejiltalk.org*, <https://www.ejiltalk.org/lessons-of-a-landmark-lost-the-judgment-of-the-hague-court-of-appeal-in-shell-v-milieudefensie/>.

climalteranti²⁶. Per altro verso ritiene inattuabile l'imposizione di una specifica percentuale di tale diminuzione. Difatti, sebbene il diritto dell'Unione Europea e numerosi strumenti di soft law - quali i Principi guida ONU e le linee guida OCSE - definiscano misure per mitigare il surriscaldamento globale agendo sul rilascio dell'anidride carbonica nell'atmosfera, non impongono obblighi assoluti di riduzione del 45%, o di altra percentuale, alle singole imprese. Le imprese possono scegliere autonomamente le modalità di adeguamento al piano di transizione climatica, purché siano pienamente compatibili con gli obiettivi definiti dall'Accordo di Parigi²⁷.

La Corte giunge a questa conclusione dopo una serie di considerazioni: in primo luogo, riguardo alle emissioni dirette *Scope 1* e *Scope 2*, riconosce la fondatezza delle deduzioni di Shell, la quale ritiene non necessario l'obbligo - richiesto da Milieudefensie e dalle altre organizzazioni ambientaliste - di diminuire la diffusione di anidride carbonica del 45%. Invero, i giudici di secondo grado constatano che Shell aveva già fissato precedentemente un obiettivo interno ancora più ambizioso, consistente nella riduzione dell'emissione di CO₂ del 48% entro il 2030 rispetto al 2019. Pertanto, hanno respinto le domande delle controricorrenti, non ravvisando una violazione imminente delle emissioni sopra indicate²⁸.

Relativamente alle emissioni *Scope 3*, invece, la Corte d'appello compie delle valutazioni differenti. Quest'ultima accerta la responsabilità di Shell per queste tipologie di emissioni, rigettando la tesi difensiva secondo cui Shell non potrebbe essere ritenuta responsabile per le emissioni derivanti dall'uso dei propri prodotti, trattandosi unicamente del soddisfacimento della domanda di combustibili fossili

²⁶ SERAFINELLI, Corte d'Appello dell'Aia, *Shell v. Milieudefensie*, 12 novembre 2024: there and back again, in <https://storage.e.jimdo.com/file/2e46baf0-b0b9-4886-884c-3fc85269a984/SERAFINELLI2.pdf>.

²⁷ Cfr. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.55 – 7.56 – 7.57, in [Rechtspraak.nl](https://uitspraken.rechtspraak.nl/#/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:2100), <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:2100>.

²⁸ Cfr. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.63 – 7.64 – 7.65, *ivi*.

derivante dal mercato e dalle scelte finali degli utilizzatori. La negazione di tale assunto costituisce uno dei profili più rilevanti della sentenza.

Tuttavia, in merito alle emissioni *Scope 3*, emerge un profilo critico nella motivazione della sentenza di primo grado. La Corte d'appello, difatti, constata che i giudici di prime cure non avevano specificato in che modo Shell avrebbe potuto, in concreto, contrastare le emissioni *Scope 3*, che derivano dall'uso dei prodotti fossili venduti ai consumatori finali. Infatti, anche qualora la società petrolifera diminuisse la propria attività commerciale, ciò non comporterebbe necessariamente una riduzione delle emissioni complessive, in quanto altre imprese potrebbero prendere il posto della ricorrente e commercializzare i medesimi prodotti, arrivando comunque agli utilizzatori finali. La Corte evidenzia, quindi, che Milieudefensie e gli altri attori non hanno dimostrato che a una riduzione delle vendite di Shell corrisponderebbe anche un calo delle emissioni globali. Di conseguenza, ritiene che il loro interesse ad agire non possa ritenersi sussistente.

La sentenza, sul punto, si contrappone al principio della responsabilità parziale individuale, che trova origine nel noto caso *Urgenda* ed è confermato dal Tribunale distrettuale in primo grado. Secondo tale principio, la responsabilità è attribuibile ad un'azienda anche qualora altre imprese potrebbero sostituirla completamente nella sua catena di valore, generando le medesime emissioni. La conclusione a cui giunge la Corte d'appello è strettamente connessa all'impostazione della domanda da parte degli attori: una diversa formulazione della domanda, che prendesse adeguatamente in considerazione il tema della sostituzione di mercato, avrebbe potuto determinare un diverso esito²⁹.

Al contempo viene chiarito dall'organo giudicante che il taglio specifico di tali emissioni pari al 45% richiesto da Milieudefensie, si basa su rapporti scientifici - quali IPCC e IEA - che attengono a medie globali, dunque non riferibili a singole aziende, quali l'appellante. Inoltre, la Corte nota che Milieudefensie menziona

²⁹ SEVERINO, Caso Shell e caso Eni. 2025 decisivo per il contenzioso climatico?, cit.

rapporti scientifici che stimano riduzioni differenti, denotando la mancanza di un consenso univoco e di dati certi³⁰.

Nell'affrontare le questioni relative alle emissioni di “*Scope 3*”, i giudici d'appello si occupano di un profilo che eccede il thema decidendum: la responsabilità dell'azienda riguardo a nuovi investimenti nei combustibili fossili. In particolare, la sentenza evidenzia che gli obiettivi inquadrati nell'Accordo di Parigi non si limitano a imporre una diminuzione nel consumo di fonti fossili di energia, ma anche a limitarne l'offerta. Pertanto, i produttori di tale settore – tra cui, ovviamente, Shell - devono tener conto delle ripercussioni derivanti da un aumento della produzione e dell'immissione sul mercato di tali risorse. La Corte aggiunge, inoltre, che il dovere di diligenza sancito dall'art 6:162 del Codice civile olandese impone alle imprese produttrici di farsi carico di tale responsabilità. Alla luce di ciò, i nuovi investimenti di Shell in gas e petrolio potrebbero contrastare con i principi e gli obiettivi definiti dall'Accordo di Parigi e determinare la sua accountability. In ogni caso, la Corte non può condannare Shell per i suoi nuovi investimenti – in quanto non formalmente contestati da Milieudefensie- di conseguenza si limita a fornire un obiter dictum, giovevole per le future cause climatiche³¹.

Il disconoscimento del dovere specifico di riduzione delle emissioni in capo alla Royal Dutch Shell, sancito in primo grado, a una prima valutazione, potrebbe far ritenere la decisione giudiziaria incidere negativamente sulle rivendicazioni delle associazioni ambientaliste dedite alla lotta al cambiamento climatico. In realtà, numerosi profili innovativi, emersi e validati dal tribunale distrettuale dell'Aia, trovano conferma dinanzi alla Corte d'appello, che ne rafforza la portata³².

³⁰ Cfr. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.64 – 7.111, ivi i,

³¹ SERAFINELLI, Corte d'Appello dell'Aia, *Shell v. Milieudefensie*, 12 novembre 2024: there and back again, ivi.

³² Cfr. NOLLKAEMPER, Lessons of a Landmark Lost. The Judgment of the Hague Court of Appeal in *Shell v Milieudefensie*, 12 novembre 2024, ivi.

In particolare, la sentenza ribadisce la natura di diritto umano della protezione dai cambiamenti climatici, già riconosciuta in primo grado, sancendo che «there can be no doubt that protection from dangerous climate change is a human right»³³. I giudici dell'appello richiamano la dottrina dell'efficacia orizzontale indiretta dei diritti umani, attribuendo in tal modo responsabilità a Shell – e quindi ad ogni impresa privata – di adottare misure volte a contrastare il riscaldamento globale. Siffatta dottrina ritiene, in particolare, che nei rapporti tra soggetti privati il giudice possa, nell'applicazione di concetti generali del diritto privato – come lo standard sociale di diligenza –, tenere conto dei diritti fondamentali e dei valori che ne discendono³⁴. Il diritto alla protezione dai cambiamenti climatici pericolosi discende, in via principale, dagli articoli 2 e 8 della CEDU - rispettivamente il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare – oltre che da numerosi strumenti internazionali di soft law.

Altresì, la Corte d'appello rafforza il principio, già rilevato in primo grado, secondo cui le obbligazioni di fonte legale non esauriscono il contenuto del duty of care delle imprese. Di conseguenza, l'inerzia del legislatore non giustifica le imprese private al mancato rispetto dei propri doveri in tema di sostenibilità ambientale, così come il giudice, nel valutare l'adequatezza delle condotte adottate, non può limitarsi ad accertare la conformità di quest'ultime alle previsioni legislative³⁵.

Ancora, la pronuncia in esame sottolinea l'importanza del diritto dell'Unione Europea, affermando che il quadro giuridico attuale è rappresentato dalla direttiva europea sulla Corporate Sustainability Due Diligence, la quale definisce l'obbligo

³³ Cfr. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.17, *ivi*.

³⁴ Cfr. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.18, *ivi*.

³⁵ Cfr. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.57, *ivi*.

per le imprese di adottare piani di transizione climatica conformi agli obiettivi sanciti dall'Accordo di Parigi di limitare il surriscaldamento globale a 1,5°³⁶.

La sentenza del 2024, che determina l'annullamento della sentenza di primo grado e la sconfitta in giudizio di Milieudefensie e delle altre controparti, non deve essere vista come base per il mancato riconoscimento di un obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra né dell'impossibilità di attribuzione della responsabilità. Invero la mancata vittoria degli attori deve essere imputata esclusivamente alla strategia processuale adottata dagli attori, fondata sulla sola pretesa che la Royal Dutch Shell, non avendo predisposto di ridurre entro il 2030 del 45% le proprie emissioni di CO₂ rispetto ai livelli del 2019, violasse il canone di diligenza sancito dal diritto nederlandese. È di grande rilevanza ribadire che, dunque, la pronuncia dei giudici d'appello non determina la fine della responsabilità delle imprese in materia climatica, ma pone all'attenzione i limiti dell'approccio processuale adottato, incentrato su un unico e specifico parametro quantitativo. Anzi, la decisione risulta fondamentale per il rafforzamento – nell'ambito del contenzioso – di alcuni aspetti rilevanti, già richiamati, quali: l'individuazione di una responsabilità condivisa in materia climatica tra Stati e privati, l'efficacia orizzontale dei diritti umani e il ruolo essenziale del diritto comunitario.

2.2 Raffronto delle decisioni giudiziarie

La disputa giudiziale tra Milieudefensie e la Royal Dutch Shell, pur basandosi sul presupposto comune della responsabilità generale ex art 6:162 BW, giunge a due esiti differenti in primo grado e in appello.

Il Tribunale distrettuale dell'Aia ha imposto a Shell un obbligo conformativo specifico, quantificato nella riduzione di almeno il 45% netto delle emissioni annue complessive (*Scope 1 – 2 – 3*) entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019³⁷. La sentenza

³⁶ NOLLKAEMPER, *Lessons of a Landmark Lost. The Judgment of the Hague Court of Appeal in Shell v Milieudefensie*, 12 novembre 2024, in *Verfassungsblog*.

³⁷ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, §5.3.

della Corte d'Appello ribadisce il duty of care dell'azienda per contrastare il riscaldamento globale, ma preclude la possibilità per Shell di essere vincolata da una percentuale specifica³⁸. Il divarioolutivo che emerge dalla lettura delle due sentenze rappresenta il nucleo essenziale del raffronto.

Le due pronunce, sebbene vi sia una discontinuità sul versante quantitativo – relativo alla determinazione giudiziale di parametri di riduzione fissi – si mostrano coerenti sul piano qualitativo riconoscendo la necessità di un dovere di riduzione. In particolare, entrambi i giudici ascrivono la responsabilità a Shell sulla base dello standard di diligenza non scritto ricavabile dal codice nederlandese, interpretandolo alla stregua dei diritti fondamentali – quali, nel caso in esame, il diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare desumibili dagli artt. 2 e 8 CEDU e dagli artt. 6 e 17 dell'ICCPR, che assumono in ambedue le decisioni efficacia orizzontale indiretta – e degli standard internazionali ambientali ricavabili, ad esempio, dalle linee guida ONU su imprese e diritti umani, dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta di impresa responsabile e da altri strumenti di soft law³⁹.

Un aspetto aggiuntivo da tenere in considerazione, nel confronto dei due diversi gradi di giudizio, è certamente l'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo di riduzione. Il Tribunale di primo grado ha attribuito grande rilevanza alla *value chain*, definendola come: l'insieme delle attività che trasformano input in output aggiungendo valore e, pertanto, comprendente tutte le entità con cui l'impresa intrattiene rapporti diretti o indiretti, siano esse fornitori o soggetti che ricevono prodotti e servizi dalla società⁴⁰. Ciò considerato, la corte distrettuale ha ricompreso

³⁸ Cfr. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.111, in [Rechtspraak.nl](https://uitspraken.rechtspraak.nl/#/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:2100), <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:2100>.

³⁹ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 4.3; 7.18 ss.

⁴⁰ District Court of The Hague, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Judgment, 26 May 2021, Case No. C/09/571932 / HA ZA 19-379, par. 4.4.17.

nell'obbligo di riduzione non solo le emissioni provenienti direttamente da Shell, ma anche le emissioni indirette imputabili agli utilizzatori finali (*Scope 3*), in quanto quest'ultime risultano ugualmente condizionate dal comportamento di Shell. Il giudice di primo grado ha infatti stabilito una riduzione complessiva specifica pari al 45% netto entro il 2030. Vi è stata, però, una diversificazione del modello di responsabilità, imponendo:

- Obbligazioni di risultato per le emissioni *Scope 1* e *Scope 2*;
- Obblighi di mezzo per le emissioni *Scope 3*.

Diversamente, la Corte d'appello ha ritenuto non sussistente una violazione imminente degli obblighi riferibili alle emissioni *Scope 1* e *2* e, di conseguenza, non ha accolto la domanda di Milieudefensie et al. su tale punto⁴¹. Al contrario, riconosce l'applicabilità di un dovere di riduzione per le emissioni di CO₂ rientranti in *Scope 3*, sebbene non sia determinabile in sede giudiziale un target preciso per il presente obbligo⁴².

È possibile individuare una divergenza tra le due pronunce anche sotto il profilo istituzionale, in particolare con riguardo al principio della separazione dei poteri. I giudici dei due gradi di giudizio giungono, infatti, a conclusioni differenti in merito al contenuto e alla giustiziabilità degli obblighi climatici anche nei confronti di soggetti privati⁴³.

Invero, il Tribunale distrettuale dell'Aia aveva ricompreso nelle funzioni del potere giudiziario non solo il riconoscimento di un obbligo di riduzione, ma anche la determinazione di una percentuale specifica di limitazione delle emissioni. Invece, in appello, si può notare che la giustiziabilità risulta circoscritta: il giudice evita di

⁴¹ V. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.66.

⁴² V. Corte app. Aia, Sez. civ., 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, par. 7.111.

⁴³ Si intende la possibilità che gli obblighi climatici siano riconosciuti da un giudice anche in capo a soggetti privati, come le imprese.

fissare target quantitativi di riduzione, limitandosi ad un riconoscimento generale degli obblighi volti a diminuire le emissioni di anidride carbonica. In appello, dunque, la determinazione di una misura precisa di riduzione non rientra nel potere giudiziario, bensì nella sfera del policy-making⁴⁴.

Sebbene la sentenza d'appello appaia contrastante e, quasi, una regressione rispetto a quanto stabilito dal Tribunale distrettuale dell'Aia, da questo raffronto possiamo cogliere la conferma di numerosi profili emersi nella prima pronuncia⁴⁵.

3. Giurisprudenza a confronto: sostenibilità ambientale e profili di responsabilità delle imprese

3.1. Regno Unito: Vedanta v Lungowe.

La questione climatica non conosce confini: essa rappresenta una sfida universale e trasversale, rilevante in ogni ordinamento giuridico.

Nel contesto internazionale, il Regno Unito, come la maggioranza degli Stati, eleva la lotta al cambiamento climatico ad obiettivo di primaria importanza. È possibile constatare quanto detto richiamando l'iniziativa adottata dal governo britannico: la *Green Industrial Revolution*. Tale programma aspira a far ottenere alla Gran Bretagna il primato in materia di sostenibilità ambientale, tecnologia e finanza *green*⁴⁶. Quindi, a seguito della disamina del contesto olandese, si intende ora esaminare l'approccio delle Corti inglesi dinanzi ai <<*climate change litigations*>>.

⁴⁴ ECKES, The Courts Strike Back. The Shell Case in Light of Separation of Powers, in *Verfassungsblog*, 15 giugno 2021, disponibile su: <https://verfassungsblog.de/the-courts-strike-back/>.

⁴⁵ SEVERINO, La sentenza della Corte d'appello dell'Aia nel caso Milieudefensie et al. c. Shell e i possibili sviluppi del caso Greenpeace et al. c. Eni et al. Il 2025 sarà l'anno decisivo per il contenzioso climatico italiano?, in *Dialoghi dir. econ.*, 2025, giugno, 4 ss.

⁴⁶ Governo del Regno Unito, *The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution*, Policy Paper from Paper del Department for Energy Security and Net Zero, 18 novembre 2020, in <https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution> (ultimo accesso: 21 ottobre 2025). Il documento individua i 10 punti del piano: sviluppo dell'energia eolica *offshore*; promozione della crescita dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio; realizzazione di nuove centrali nucleari; accelerazione della transizione verso veicoli a zero emissioni; sviluppo del trasporto sostenibile con bus elettrici, piste ciclabili e investimenti per l'auto elettrica; sviluppo

Tra le pronunce di maggior rilievo si annovera il caso *Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and others*, che costituisce una delle decisioni più significative del sistema giudiziario inglese in merito alla responsabilità delle società madri per i danni ambientali provenienti dalle proprie controllate estere.

La sentenza, emessa dalla Corte Suprema del Regno Unito il 10 aprile 2019, tratta nello specifico due profili. Più precisamente, le questioni affrontate sono:

- la determinazione degli standard per il riconoscimento della responsabilità in capo alla società madre per i danni cagionati da una sua controllata, secondo i principi della responsabilità da negligenza stabiliti dal common law;
- l'individuazione del *forum conveniens*, ossia la definizione del foro più appropriato per la risoluzione della controversia, garantendo alle vittime il diritto a una tutela giurisdizione sostanziale⁴⁷.

La presente controversia scaturisce dall'azione promossa da circa 1826 cittadini zambiani, residenti in quattro comunità del distretto di Chingola, a seguito delle presunte emissioni nocive provenienti dalla miniera di rame di Nchanga, ubicata nel medesimo distretto. I ricorrenti, invero, asseriscono di aver subito gravi pregiudizi alla loro salute e alla loro attività agricola, riconducibili ai molteplici sversamenti di sostanze tossiche derivanti dal giacimento minerario nei corsi d'acqua circostanti, a cominciare dal 2005 in poi. Giova notare che i cittadini zambiani interessati sono, secondo ogni valutazione, membri indigenti di comunità agricole rurali, che dipendono dai corsi d'acqua locali costituenti

di tecnologie “jet zero” e di navi a basso impatto ambientale; costruzione di edifici più verdi ed efficienti; sviluppo di nuove tecnologie per la cattura e stoccaggio di CO₂; tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale; promozione della finanza verde e dell'innovazione sostenibile.

⁴⁷ VAN HO, *Vedanta Resources Plc and Another v. Lungowe and Others*, in *American Journal of International Law*, 2020, vol. 114, n. 1, 110 ss.

l'unica fonte di approvvigionamento idrico, diretto al consumo umano, all'abbeveraggio del bestiame e all'irrigazione dei campi⁴⁸.

La *Nchanga Copper Mine* è una miniera estesa, stimata essere la seconda più grande al mondo, volta all'estrazione di rame e cobalto.

Proprietaria diretta della Miniera, nonché seconda convenuta in tale procedimento, è la Konkola Copper Mines plc (KCM), società controllata della Vedanta Resources plc, prima convenuta. La Vedanta Resources plc, azienda mineraria britannica con sede a Londra, non controlla integralmente KCM, poiché il governo zambiano detiene una partecipazione minoritaria significativa⁴⁹.

La disputa al centro della presente trattazione, che verte interamente sulla giurisdizione, è stata oggetto dei tre differenti gradi di giudizio previsti dall'ordinamento inglese: difatti è stata esaminata in primo grado dalla *High Court* nel 2016, poi, nel 2017, sottoposta al vaglio della *Court of Appeal* e, infine, decisa in via definitiva dalla *Supreme Court* del Regno Unito nel 2019. La deliberazione sulla giurisdizione alla quale giungono le tre differenti Corti appare coerente, essendovi totale concordanza nel riconoscere la competenza dei giudici inglesi a procedere contro entrambe le convenute - ossia Vedanta Resources plc e KCM - sebbene i fatti si fossero svolti interamente in Zambia e la seconda convenuta fosse ivi domiciliata.

Risulta, dunque, essenziale ripercorrere i passaggi logici effettuati dai giudici in merito alla questione giurisdizionale.

Nel 2015 i ricorrenti, che si rammenta essere circa 1800 cittadini zambiani, citarono a giudizio dinanzi alla Corte inglese di primo grado Konkola Copper Mines plc, in quanto gestore diretto della miniera di rame di Nchanga, e Vedanta

⁴⁸ UK Supreme Court, *Vedanta Resources plc and another v. Lungowe and others*, [2019] UKSC 20, 10 aprile 2019, par. 1, in https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2017_0185_judgment_ee7cbbdb9f.pdf.

⁴⁹ UK Supreme Court, *Vedanta Resources plc and another v. Lungowe and others*, [2019] UKSC 20, 10 aprile 2019, par. 2, cit.

Resources plc, giacché esercitava un elevato grado di controllo e direzione sulle operazioni della controllata e stabiliva gli standard di salute, sicurezze e ambiente cui doveva adeguarsi KCM⁵⁰. Gli attori ritenevano, per i predetti motivi, sorgere in capo alla società madre un dovere di diligenza, fondando pertanto la domanda contro Vedanta sulla negligenza quale illecito di common law⁵¹. Le pretese si basavano, altresì, sulla *nuisance*⁵², sul *trespass*⁵³ di common law e sulle violazioni di obblighi di legge, in conformità con il diritto zambiano⁵⁴.

Gli attori fondavano la giurisdizione del sistema giudiziario britannico sul domicilio inglese di Vedanta, ai sensi dell'art 4 del Regolamento UE n. 1215/2012⁵⁵ - noto come Bruxelles I recast – e sulla qualificazione della Konkola Copper Mines plc come “*necessary or proper party*”.

Le due convenute contestarono la giurisdizione delle corti britanniche, sostenendo che dall'atto introduttivo e dal materiale probatorio prodotto non

⁵⁰ VARVASTIAN, S. e KALUNGA, F., *Transnational Corporate Liability for Environmental Damage and Climate Change: Reassessing Access to Justice after Vedanta v. Lungowe*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 9, n. 2, 2020, 323–345, DOI: 10.1017/S2047102520000138.

⁵¹ High Court of Justice, Technology and Construction Court, [2016] EWHC 975 (TCC), par. 31

⁵² La *private nuisance* è stata definita nel caso *Bamford v. Turnley*, in cui venne definita come “qualsiasi attività continuativa o situazione di fatto che provochi un’interferenza sostanziale e irragionevole con il fondo del [ricorrente] o con l’uso e il godimento di tale fondo”. La *private nuisance* costituisce *tort*, ossia un illecito civile..

⁵³ Il *trespass*, nella common law, costituisce un illecito civile (*tort*) che si configura quando vi è ingerenza diretta e illecita nel possesso altrui.

⁵⁴ VARVASTIAN e KALUNGA, *Transnational Corporate Liability*, cit.

⁵⁵ L’art 4 Bruxelles I recast sancisce:

“ 1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro”.

emergesse alcuna questione sostanziale da sottoporre a giudizio nei confronti di Vedanta. Esse, infatti, affermavano che la società madre fosse solo proprietaria indiretta di KCM e, pertanto, estranea alla gestione della miniera.

La tesi sopra asserita non consentirebbe di far sorgere in capo alla stessa Vedanta un duty of care – ossia un dovere di diligenza di common law- né di attribuirle responsabilità *ex lege* per inosservanza delle disposizioni del diritto zambiano relative alla tutela ambientale, mineraria e alla salute pubblica⁵⁶. Anche qualora fosse stata accertata una questione giustiziabile nei confronti di Vedanta, le resistenti sollecitavano il rigetto della causa, deducendo un abuso del diritto dell'unione europea.

Nel caso di specie, secondo l'assunto delle ricorrenti, l'abuso del diritto si sarebbe configurato in quanto la domanda degli attori verso la prima convenuta era stata presentata con l'unico intento di attrarre la giurisdizione inglese nei confronti della reale destinataria dell'azione, KCM, utilizzando indebitamente il meccanismo del litisconsorzio necessario o facoltativo previsto dalle Civil Procedure Rules (CPR)⁵⁷.

Il meccanismo citato, nel codice definito “*necessary or proper party gateway*”, è inquadrato al paragrafo 3.1 (3) della Practice Direction 6B delle Civil Procedure Rules e conferisce al giudice il potere di autorizzare la notificazione della domanda a parti fuori giurisdizione a ricorrere di specifiche condizioni, espressamente indicate, ossia quando:

“(3) A claim is made against a person (‘the defendant’) on whom the claim form has been or will be served (otherwise than in reliance on this paragraph) and –

⁵⁶ UK Supreme Court, *Vedanta Resources plc and another v. Lungowe and others*, [2019] UKSC 20, 10 aprile 2019, par. 17, cit.

⁵⁷ VARVASTIAN e KALUNGA, *Transnational Corporate Liability*, cit.

(a) there is between the claimant and the defendant a real issue which it is reasonable for the court to try; and

(b) the claimant wishes to serve the claim form on another person who is a necessary or proper party to that claim”⁵⁸.

Risulta essenziale evidenziare che, ai sensi della Rule 6.37(3) delle CPR, il giudice detiene un potere discrezionale complessivo in merito all’autorizzazione della notifica di atto di citazione ad un convenuto domiciliato all’estero, invero potrà negarla qualora ritenga che l’Inghilterra e il Galles non costituiscano il foro appropriato per esercitare l’azione giudiziaria⁵⁹.

Facendo seguito alle presenti disposizioni, già in primo grado, le parti concordavano i quesiti da porre ai giudici per accertare la competenza delle corti inglesi. Nello specifico chiedevano:

1. di valutare se le istanze promosse contro KCM presentassero un << *real prospect of success* >>, pertanto di accertare la fondatezza di tali domande;
2. di appurare l’esistenza di una << *real issue* >> - una questione reale- tra gli attori zambiani e Vedanta;
3. di accertare se sussista un reale collegamento della questione con i tribunali britannici, dunque se sia ragionevole che il giudice inglese tratti la domanda;
4. di verificare se KCM sia una << *necessary or proper party* >> nella domanda contro Vedanta;
5. di constatare che l’Inghilterra costituisca il <<*proper place* >> per proporre la domanda oggetto dell’analisi⁶⁰.

⁵⁸ Cfr. *Practice Direction 6B – Service of Documents out of the Jurisdiction*, par. 3.1(3), in Civil Procedure Rules (CPR), adottate ai sensi del *Civil Procedure Act 1997*, S.I. 1998 No. 3132.

⁵⁹ High Court of Justice, Technology and Construction Court, [2016] EWHC 975 (TCC), par. 96.

⁶⁰ High Court of Justice, Technology and Construction Court, [2016] EWHC 975 (TCC), par. 97.

La *High Court* esaminò i punti sopra indicati, ravvisando la sussistenza di una questione reale e sostanziale verso Vedanta, così identificandola quale anchor defendant – ossia il convenuto che radica la competenza giurisdizionale rispetto agli altri convenuti riconducendo a unità la giurisdizione⁶¹. La Corte di primo grado, infatti, riconobbe il *duty of care* della società madre, escludendo la volontà meramente strumentale di riconoscere competenza ai tribunali del Regno Unito e del Galles. L’Inghilterra venne pertanto riconosciuta, in conformità alle *Civil Procedure Rules*, quale foro appropriato per la proposizione della domanda, anche in considerazione del rischio di una denegata giustizia qualora il processo si fosse tenuto in Zambia. Invero, venne accertato l’impossibilità di ottenere una giustizia sostanziale dinanzi ai giudici zambiani, a causa, ad esempio, della mancanza di “*conditional fee agreements*”⁶² - istituto fondamentale considerando le condizioni economiche dei ricorrenti - e dell’assenza di avvocati specializzati in diritto ambientale⁶³. Le conclusioni cui giunge la *High Court*, in merito alla competenza dei giudici inglesi, sono confermate sia dalla *Court of Appeal* che dalla *Supreme Court*.

La sentenza *Vedanta Resources plc v Lungowe and other* della UK Supreme Court, come succitato, assume inoltre rilievo per il riconoscimento di un dovere di diligenza di common law in capo alla società madre per i danni cagionati a terzi dalle operazioni di una propria controllata. La Supreme Court ha sancito che la responsabilità delle *parent companies* – società madri - per i danni causati dalle proprie controllate non costituisce una categoria distinta di responsabilità per negligenza di common law. Il riconoscimento di un *duty of care* della

⁶¹ FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione Europea*, Torino, 2025, i144.

⁶² Sono accordi a compenso condizionato, ossia accordi secondo i quali l’onorario e, in tutto o in parte, le spese legali del rappresentante legale sono corrisposti solo al ricorrere di determinate circostanze, solitamente solo se il cliente vince la causa.

⁶³ Walker Syachalinga, “*Vedanta v Lungowe: An Irreconcilable Regulatory Overreach?*”, Cambridge Core Blog, 2 maggio 2019, in <https://www.cambridge.org/core/blog/2019/05/02/vedanta-v-lungowe-an-irreconcilable-regulatory-overreach/>

capogruppo, nel caso esaminato Vedanta, dipende dalla misura effettiva e dalle modalità di intervento, gestione, supervisione e controllo di quest'ultima sulle attività dell'impresa controllata, KCM. L'attribuzione della responsabilità non deriva dal mero rapporto tra le due imprese, dunque non discende unicamente dalla titolarità diretta o indiretta di tutte o della maggioranza delle azioni di un'altra società. Difatti questa circostanza non impone nessun obbligo alla madre in merito all'assunzione della gestione operativa della controllata⁶⁴.

Inoltre, la Corte Suprema inglese, replicando a Mr Gibson, avvocato di KCM - il quale, alla luce dei casi *Unilever e HRH Emere Godwin Bebe Okpabi v Royal Dutch Shell plc* [2018] EWCA Civ 191; [2018] Bus LR 1022, sosteneva l'insussistenza di un dovere di diligenza in capo a Vedanta in quanto quest'ultima si era esclusivamente limitata a delineare delle politiche e delle linee guida di gruppo – individuava i casi in cui l'indicazione, da parte della parent company, di politiche di gruppo per le subordinate potesse far sorgere un duty of care di common law.

Segnatamente, la sentenza richiama tre ipotesi per l'insorgenza di un dovere di diligenza di common law:

- 1) quando le politiche di gruppo volte a limitare l'impatto ambientale dell'attività delle controllate presentano errori sistemici, dai quali, a seguito dell'attuazione delle direttive, derivano danni a terzi;
- 2) qualora la società madre non si limiti a promulgare siffatte linee guida, ma le promuova attivamente attraverso supervisione, formazione per garantire la loro esecuzione;

⁶⁴ UK Supreme Court, *Vedanta Resources plc and another v. Lungowe and others*, [2019] UKSC 20, 10 aprile 2019, par. 49, cit.

- 3) quando dai documenti pubblicati dalla società madre emerge un certo grado di supervisione e controllo esercitato sulla controllata, anche se tale rappresentazione non corrisponda alla situazione effettiva⁶⁵.

In conclusione, dalla pronuncia in esame emerge chiaramente la possibilità di attribuire la responsabilità alla società madre, Vedanta, per i danni ambientali provocati dalla controllata, Konkola Copper Mines, in Zambia. Le società madri possono, pertanto, essere assoggettate ad un dovere di diligenza di common law per le condotte poste in essere dalle controllate, qualora esercitino un elevato grado di controllo effettivo e gestione sulle attività delle stesse.

Questa sentenza costituisce un precedente importante, considerando sia la presenza transnazionale delle società inglesi, sia la circostanza che sovente danni ambientali sono originati dalle attività delle loro controllate - situate in ogni parte del globo - , garantisce nuove possibilità per le vittime di violazioni dei diritti umani e ambientali di ottenere tutela legale⁶⁶.

3.2 Stati Uniti: Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.; Jesner v. Arab Bank plc.

L'esperienza statunitense si discosta da quanto finora evidenziato. Difatti, il tema dell'*accountability* delle imprese per la violazioni dei diritti umani e per i danni ambientali risulta parimenti centrale⁶⁷, ma adotta soluzioni alternative rispetto al paradigma europeo.

Originariamente gli Stati Uniti rappresentavano terreno favorevole per chiamare in giudizio grandi imprese accusate di aver compiuto illeciti – inclusi

⁶⁵ UK Supreme Court, *Vedanta Resources plc and another v. Lungowe and others*, [2019] UKSC 20, 10 aprile 2019, par. 52-53, cit.

⁶⁶ VAN HO, *Vedanta Resources Plc and Another v. Lungowe and Others*, in *American Journal of International Law*, 2020, vol. 114, n. 1, 110 ss.

⁶⁷ LUO LIN, WANG YANYAN, SHARAPA I.A., *Environmental Sustainability and Legal Liability of Commercial Entity Property*, in *Matters of Russian International law*, 2023, 8A, pp. 320 – 333.

quelli in materia ambientale – in paesi stranieri, in applicazione dell’*Alien Tort Statute*.

L’Alien Tort Statute (ATS)⁶⁸ è una disposizione dello United States Code, la quale sancisce: “ *the district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States* ”⁶⁹. Tale norma, quindi, attribuiva competenza ai tribunali distrettuali americani in merito a illeciti civili – risultanti da violazioni del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato degli Stati Uniti – verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

L’ATS, applicato per la prima volta nel 1980 nel caso *Filártiga v. Peña-Irala*, venne inizialmente adoperato quale strumento per conferire una forma di giurisdizione civile universale in capo ai tribunali statunitensi, determinando in tal modo una responsabilità “globale” delle imprese, le quali avrebbero dovuto rispondere civilmente degli illeciti – tra cui danni ambientali - derivanti dalle loro attività svolte in qualsiasi parte del mondo⁷⁰.

Progressivamente, tuttavia, è stata la stessa Corte Suprema degli Stati Uniti – in particolare con la sentenza *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.* (2013)⁷¹ - a limitare l’applicazione della disposizione in esame, circoscrivendo la possibilità di intentare un giudizio e proteggere diritti umani per condotte societarie realizzate all’estero.

⁶⁸ L’Alien Tort Statute è una delle più antiche leggi federali ancora in vigore negli Stati Uniti, infatti è stata promulgata nel 1789 mediante il Judiciary Act.

⁶⁹ Cfr. 28 U.S.C. § 1350 (2006).

⁷⁰ M. M. Porcelluzzi – M. M. Winkler, *C’era una volta Kiobel: i giudici americani tornano a pronunciarsi sull’extraterritorialità dell’Alien Tort Statute*, in «Diritto del Commercio Internazionale», XXIX, 3, 2015, Milano, Giuffrè.

⁷¹ *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 569 U.S. 108 (2013).

La decisione *Kiobel* della *U.S. Supreme Court* trae origine da una vicenda avvenuta in Nigeria, nello specifico nella regione dell'Ogoniland, situata nel Delta del Niger⁷².

Il caso, portato nel 2013 dinanzi alle corti americane, concerne le accuse mosse contro la Royal Dutch Petroleum e la Shell Transport and Trading Company p.l.c concernenti “l'istigazione di gravissime violazioni dei diritti umani commesse dal governo militare nigeriano contro la popolazione ogoni”⁷³. In particolare, Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo e Charity Levula hanno chiamato in giudizio la compagnia petrolifera Shell per rispondere dell'influenza avuta nella detenzione arbitraria e nell'impiccagione dei loro mariti, oltre che di altri cinque cittadini ogoni, a seguito delle loro proteste contro il “devastante inquinamento” della regione, attribuibile all'attività dell'impresa convenuta⁷⁴.

I ricorrenti promossero l'azione giudiziaria dinanzi l'ordinamento statunitense, ritenendo invocabile l'Alien Tort Statute. La Corte Suprema, tuttavia, negò quanto prospettato sostenendo che tale disposizione non possa fondare la giurisdizione dei tribunali americani per fatti avvenuti interamente all'estero, come nel caso di specie, in cui le condotte illecite hanno avuto luogo esclusivamente in Nigeria⁷⁵.

Invero, il massimo organo giurisdizionale degli Stati Uniti ha fatto valere anche per l'ATS il criterio interpretativo noto come “*presumption against extraterritoriality*”, riducendo notevolmente le azioni contro le imprese

⁷² L'Ogoniland è una regione nota per le sue ingenti riserve di petrolio e per i conflitti discendenti dallo sfruttamento di tali risorse.

⁷³ Cfr. Redazione, *Shell sotto processo per gli orrori commessi in Nigeria*, in «La Nuova Ecologia», 11 febbraio 2019, disponibile all'indirizzo: <https://www.lanuovaecologia.it/shell-processo-tribunale-aja-nigeria-petrolio/> (ultimo accesso: 15 novembre 2025)

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ Ch. K. Ikegbanam, “*Touching the Concerns*” of *Kiobel*: Corporate Liability and Jurisdictional Remedies in Response to *Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum*, in «American Indian Law Review», vol. 39, n. 1, 2015, pp. 201 ss.

straniere per fatti avvenuti all'estero⁷⁶. La presunzione richiamata statuisce che se una legge nulla dispone sulla sua applicazione extraterritoriale, questa deve ritenersi esclusa⁷⁷. Poiché l'Alien Tort Statute non dispone alcunché in merito, tale criterio deve ritenersi pienamente operante.

La *Supreme Court* degli Stati Uniti, con la sentenza *Kiobel*, sancisce che: “*corporations could only be held liable for human rights violations which touch and concern the territory of the United States with sufficient force*”⁷⁸. La presunzione di esclusione dell'extraterritorialità, dunque, è superabile unicamente nell'ipotesi in cui i fatti “tocchino e riguardino” in maniera rilevante gli Stati Uniti.

Negli USA, pertanto, si sviluppa un approccio giurisprudenziale, oltre che legislativo⁷⁹, contrassegnato dalla volontà di circoscrivere la responsabilità societaria entro i confini territoriali. Infatti, tutte le nuove iniziative definiscono con precisione il perimetro di applicazione *ratione loci*, intimando obblighi unicamente per le imprese fossili che presentino una particolare e specifica

⁷⁶ In tal modo veniva esclusa la giurisdizione delle Corti statunitensi per le *F-Cubed actions*, ossia le controversie connotate dalla presenza di soli elementi stranieri:

1. Foreign plaintiffss (attori sono stranieri);
2. Foreign defendants (convenuti sono stranieri);
3. Foreign conduct (condotte avvenute all'estero).

⁷⁷ Cfr. E. Peruzzo, *Multinazionali e diritti umani: limiti all'extraterritorialità dalla Corte Suprema (Kiobel)*, in «Filodiritto», 7 giugno 2013, disponibile all'indirizzo: <https://www.filodiritto.com/multinazionali-e-diritti-umani-limiti-allextraterritorialita-dalla-corte-suprema-kiobel> (ultimo accesso: 20 novembre 2025).

⁷⁸ *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 133 S. Ct. 1669 (2013).

⁷⁹ Sulle iniziative legislative statunitensi che, sul solco della *presumption against extraterritoriality*, delimitano la responsabilità delle imprese ai soli danni ambientali verificatisi entro i confini statali, si rammentino, in via esemplificativa: VT Act no. 122 (2024); NY S02129B (2023), Climate Change Superfund Act; MD HB1438 (2024), Responding to Emergency Needs From Extreme Weather (RENEW) Act of 2024; MA Bill H.872 (2024); 9 CA SB-1497 (2024), Polluters Pay Climate Cost Recovery Act of 2024

connessione con la Federazione. Viene, quindi, meno un obbligo di diligenza “globale”⁸⁰.

La prospettiva statunitense in tema di accountability societaria ed extraterritorialità diverge fortemente da quanto attuato nel paradigma europeo. In Europa, come illustrato in precedenza, l’aspirazione è di conferire agli obblighi climatici una portata fortemente extraterritoriale⁸¹.

La sentenza *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.* rappresenta un cambio di rotta decisivo in tema di responsabilità ambientale delle imprese. Di fatti, le imprese multinazionali, non potendo più essere citate in giudizio dinanzi ai tribunali americani per le proprie attività svolte all’estero – venendo dunque meno un dovere giuridico di tutela ambientale – fondano il *duty of care* su base unicamente volontaria. Quest’ultimo aspetto, differenzia notevolmente l’ordinamento americano da quelli sopra analizzati, ove il dovere di diligenza viene imposto, per danni ambientali globali, a livello giuridico.

L’interpretazione restrittiva data dalla Corte Suprema all’ATS, inoltre, determina un notevole arretramento nella protezione dei diritti umani, poiché ha drasticamente ridotto la possibilità per le vittime di violazioni dei diritti umani – inclusi i danni ambientali - avvenute in paesi stranieri di ottenere tutela risarcitoria ad opera delle imprese⁸². Infatti, nel bilanciamento effettuato tra la tutela dei diritti umani e l’immunità delle società rispetto alle violazioni del diritto internazionale, le *transnational corporations* risultano avvantaggiate in modo sproporzionato.

⁸⁰ L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, in «Temi e problemi di diritto comparato», a cura di S. Bagni, G. Marini, E. Mostacci, A. Somma, Torino, Giappichelli, 2024, 123 ss.

⁸¹ Ibidem.

⁸² LUO LIN, WANG YANYAN, SHARAPA I.A., *Environmental Sustainability and Legal Liability of Commercial Entity Property*, in *Matters of Russian International law*, 2023, 8A, pp. 320 – 333.

3.3 Il sistema giudiziario italiano: Greenpeace Italia e ReCommon e altri vs ENI, MEF e CDP.

Il sistema italiano ha recentemente affrontato e chiarito la questione della giurisdizione dei tribunali ordinari nei contenziosi climatici. Ciò è avvenuto grazie alla decisione delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, le quali, con l'ordinanza n. 20381 del 21 luglio 2025, si sono pronunciate sul regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.⁸³ richiesto da *Greenpeace* Italia⁸⁴, *ReCommon*⁸⁵ e dodici cittadini italiani nei confronti della società multinazionale italiana ENI S.p.A., e - in qualità di azionisti esercitanti influenza dominante sulla società – contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.⁸⁶. Si tratta del primo caso italiano, noto come “la Giusta Causa”, riconducibile al novero delle *climate litigation*.

L'azione, avviata nel maggio 2023, ricalca la controversia olandese promossa da *Milieudefensie* contro la Shell. Infatti, entrambi i contenziosi climatici sono stati instaurati al fine di accertare una responsabilità extracontrattuale in capo alle convenute per i danni patiti e futuri⁸⁷, sia patrimoniali che non patrimoniali,

⁸³ L'articolo 41 del codice di procedura civile italiano sancisce che: “Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367”.

⁸⁴ *Greenpeace* Italia è un'ONG ambientalista e pacifista, la quale promuove azioni volte a denunciare problemi ambientali e propone alternative alternative per un futuro *green*.

⁸⁵ *ReCommon* è un'associazione che contrasta gli abusi di potere e che promuove giustizia ambientale, sociale e climatica.

⁸⁶ *Greenpeace* Italia, *Causa civile contro ENI presentata da Greenpeace Italia, ReCommon e 12 cittadine e cittadini italiani: «L'operato della società peggiora la crisi climatica e viola i diritti umani»*, Comunicato stampa, 9 maggio 2023, disponibile su: <https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/17743/causa-civile-contro-eni-presentata-da-greenpeace-italia-recommon-e-12-cittadine-e-cittadini-italiani-loperato-della-societa-peggiora-la-crisi-climatica-e-viola-i-diritti-umani/> (ultimo accesso: 23 novembre 2025)

⁸⁷ I ricorrenti richiamano gli articoli 2043, 2050, 2051 e 2058 del codice civile, rendendo evidente l'intento di far valere una responsabilità extracontrattuale in capo alle convenute per i danni cagionati dall'inottemperanza dell'ENI del dovere di conformarsi ai target fissati a livello internazionale. La fattispecie in esame è, quindi, qualificabile come azione risarcitoria, fondata sull'allegazione di un danno.

da cambiamento climatico, riconducibili, in maniera rilevante, alle loro attività⁸⁸.

L'azione risarcitoria intentata dai ricorrenti si fonda sugli articoli 2043, 2050, 2051 e 2058 del codice civile interpretati alla stregua dei diritti costituzionali concernenti la tutela ambientale, in particolare l'art. 9 e l'art. 41 della Costituzione⁸⁹, nonché degli articoli 2 e 8 CEDU e delle altre fonti internazionali rilevanti, tra cui i Principi Guida ONU su imprese e diritti umani⁹⁰.

Gli attori, oltre a domandare l'accertamento degli effetti pregiudizievoli sull'ambiente e della conseguente violazione dei diritti umani – nello specifico, del diritto alla vita, alla salute e del diritto al rispetto della vita privata e familiare⁹¹ - imputabili all'azienda, richiedevano anche che quest'ultima fosse assoggettata a un obbligo di riduzione delle proprie emissioni pari ad almeno il 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020⁹², percentuale ricavabile dalle indicazioni date dalla comunità scientifica internazionale⁹³.

Richiamando la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nel contenzioso climatico dell'associazione "A Sud" contro lo

⁸⁸ SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2025, 3.

⁸⁹ L'articolo 41 della Costituzione sancisce, tra le altre cose, che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

⁹⁰ SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2025, 3.

⁹¹ Artt. 2 – 8 CEDU.

⁹² Greenpeace Italia, *Causa civile contro ENI presentata da Greenpeace Italia, ReCommon e 12 cittadine e cittadini italiani: «L'operato della società peggiora la crisi climatica e viola i diritti umani»*, Comunicato stampa, 9 maggio 2023, cit.

⁹³ La percentuale cui fa riferimento la comunità scientifica è in linea con L'accordo di Parigi, il quale impone di mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro 1,5 C°.

Stato italiano nel febbraio 2024⁹⁴ (c.d. Giudizio Universale), le convenute eccepivano il difetto di giurisdizione, asserendo l'incompetenza del giudice ordinario a trattare una controversia climatica.

A seguito della proposizione, da parte delle resistenti, del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'articolo 41 c.p.c., nonché della conseguente sospensione del giudizio di primo grado ex art. 367 c.p.c.⁹⁵, la questione veniva portata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha pronunciato un'ordinanza di portata storica⁹⁶.

Il giudice di ultima istanza, invero, ha stabilito che la domanda promossa dagli attori costituisce una "comune azione risarcitoria", rientrando quindi nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Pertanto, ha rimesso la causa in esame dinanzi al Tribunale di Roma affinché venisse decisa nel merito⁹⁷. Il giudizio di merito, relativo all'accertamento della responsabilità delle convenute per i danni da cambiamento climatico allegati dalle parti attrici e al riconoscimento di un obbligo specifico di riduzione delle emissioni di gas serra, è ancora in corso.

L'ordinanza delle Sezioni Unite, come detto, ha enorme rilevanza in quanto sancisce la possibilità per i tribunali ordinari italiani di pronunciarsi sulle controversie climatiche. La predetta pronuncia sembrerebbe porsi in contrasto con la sopracitata sentenza del 2024, riguardante il contenzioso climatico nei confronti dello stato italiano. In realtà il contrasto è solo apparente dato che le

⁹⁴ Trib. Roma, sez. II, sent. 26 febbraio 2024, n. 3552.

⁹⁵ SERAFINELLI, Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al., in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2025, 3.

⁹⁶ L. Gaita, *Giustizia climatica in Italia: per la Cassazione chi inquina (e fa violare i target) va davanti al giudice. Pure Eni*, Il Fatto Quotidiano, 22 luglio 2025, cit.

⁹⁷ SERAFINELLI, Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al., in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2025, 3.

due decisioni riguardano fattispecie tra loro diverse. In primo luogo, infatti, le due controversie si rivolgono a soggetti differenti: l'una coinvolge un soggetto pubblico, ossia lo Stato italiano; l'altra, invece, riguarda soggetti di natura privata. Infatti, la "Giusta Causa" è intentata nei confronti dell'ENI S.p.a, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, i quali, in tale contesto, assumono qualifica privatistica essendo chiamati in giudizio in qualità di azionisti esercitanti influenza dominante sulla società⁹⁸. In secondo luogo, le due controversie qualificano diversamente la *causa petendi* e il relativo *petitum*: nel caso promosso dell'associazione "A Sud" contro lo Stato italiano, la domanda giudiziale e le misure richieste imponevano al giudice di effettuare considerazioni di ordine politico, incidendo sulla portata delle politiche ambientali. Invece, nell'azione intentata contro ENI, MEF e CDP, la *causa petendi* e il *petitum* delineano una comune azione risarcitoria, rientrando quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale pertanto non è chiamato a sostituirsi agli organi pubblici incidendo sulle scelte di politica climatica. Il Tribunale di Roma dovrà, infatti, limitarsi ad accertare la sussistenza di un dovere di diligenza in capo alle convenute, idoneo a determinare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e, eventualmente, a determinare una condanna a un *facere* in base all'articolo 2058 c.c.⁹⁹

Chiarita l'assenza di contrasto tra le due richiamate pronunce, e precisate le ragioni su cui si regge l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario, occorre aggiungere che le Sezioni Unite, con la citata ordinanza del 2025, hanno inteso altresì stabilire che la giurisdizione delle corti italiane si estende anche alle emissioni riconducibili alle controllate estere di ENI, in quanto le direttive

⁹⁸ SERAFINELLI, Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al., in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2025, 3.

⁹⁹ *Ibidem*.

e le decisioni principali risultano assunte dalla capogruppo avente sede italiana¹⁰⁰.

In particolare, esse hanno considerato sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana anche per i danni ambientali prodotti dalle controllate di ENI S.p.A, invocando l'articolo 4 del regolamento Bruxelles I-bis in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento. Da un lato, infatti, la giurisdizione italiana sussiste ex art. 4 in quanto la società capogruppo è domiciliata in Italia; dall'altro, la giurisdizione italiana per i danni provocati dalle controllate estere è stata fondata sull'art. 7, il quale consente di adire il giudice delle corti del luogo ove si è concretizzato il danno¹⁰¹.

Alla luce di quanto sopra esposto, è chiara l'importanza di tale pronuncia e il notevole impatto che la decisione richiamata avrà sulle cause climatiche presenti e future, sancendo l'ingresso della giustizia climatica nel nostro ordinamento. L'ordinanza, dunque, consolida la protezione dei diritti umani compromessi dagli effetti climatici negativi e consacra l'accesso delle *climate litigation* nel sistema giudiziario italiano¹⁰².

¹⁰⁰ L. Gaita, *Giustizia climatica in Italia: per la Cassazione chi inquina (e fa violare i target) va davanti al giudice. Pure Eni*, Il Fatto Quotidiano, 22 luglio 2025, cit.

¹⁰¹ SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2025, 3.

¹⁰² Ibidem.

CAPITOLO II

LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY E IL DUTY OF CARE: UNA VISIONE COMPARATA

1. Definizione della responsabilità sociale delle imprese in materia di sostenibilità ambientale e sociale

La responsabilità sociale d'impresa (RSI) o *Corporate Social Responsibility* (CSR) può essere descritta come “l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”¹⁰³. Essa consiste, dunque, nell'inserimento – nella strategia e nei processi di gestione aziendale – di pratiche e strumenti che, in una prospettiva di lungo periodo, oltre a favorire il raggiungimento dell'economicità attraverso l'efficienza e la qualità dell'impresa, determinano anche un utilizzo responsabile e sostenibile delle risorse sociali e naturali¹⁰⁴.

La nozione di RSI si è progressivamente evoluta nel tempo, conoscendo molteplici sviluppi e adattamenti. Il concetto inizia a consolidarsi sul piano teorico a partire dagli anni Cinquanta, quando Howard R. Bowen fornì una prima definizione giuridico-concettuale di responsabilità sociale, affermando che: “*It (SR) refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and*

¹⁰³ Cfr. COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM(2001) 366 definitivo, Bruxelles, 18 luglio 2001, p. 7, disponibile in [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

¹⁰⁴ Cfr. BALLUCHI, FURLOTTI (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability*, Torino, 2024, 45 ss.

values of our society”¹⁰⁵. Bowen, pertanto, ritenne che la responsabilità sociale consistesse nell’obbligo in capo agli imprenditori di perseguire politiche, prendere decisioni e attuare comportamenti coerenti con gli obiettivi e i valori della società¹⁰⁶. Tale impostazione nasceva dall’idea secondo la quale le grandi *corporation* dell’epoca fossero veri e propri nuclei centrali del potere economico e decisionale e che, pertanto, fossero in grado di incidere in maniera rilevante sulla vita dei cittadini¹⁰⁷.

È opportuno evidenziare che l’attribuzione alle imprese di una responsabilità ulteriore rispetto al mero perseguimento degli obiettivi economici ha, comprensibilmente, suscitato numerose critiche e dissensi. Le contestazioni generate riguardano, principalmente, i limiti che tale approccio imporrebbe inevitabilmente agli scopi economico-finanziari e alle decisioni orientate al profitto¹⁰⁸.

Ad ogni modo, il decennio degli anni Cinquanta fu prevalentemente caratterizzato dall’elaborazione teorica e concettuale della *corporate social responsibility*, piuttosto che dalla sua applicazione operativa e concreta. In tale frangente storico, infatti, i dirigenti d’impresa si limitavano in ambito sociale ad attuare pratiche

¹⁰⁵ Cfr. BOWEN, *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, 1953, 6, in <https://ia601509.us.archive.org/20/items/in.ernet.dli.2015.126534/2015.126534.Social-Responsibilities-Of-The-Businessman.pdf>

¹⁰⁶ Si noti che, nella fase iniziale, il dibattito scientifico non si concentra sulla RSI in senso proprio, bensì sulla responsabilità sociale dell’uomo d’affari, in quanto solo successivamente si affermerà l’egemonia delle grandi imprese nei contesti economico-sociali.

¹⁰⁷ CARROLL, A history of corporate social responsibility concepts and practices, in CRANE, McWILLIAMS, MATTEN, MOON, SIEGEL (a cura di), *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford, 2008, 19 ss.

¹⁰⁸ BALLUCHI, FURLOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 45 ss.

aziendali di natura filantropica¹⁰⁹, nonostante le proposte innovative presentate da Howard R. Bowen, che includevano il rafforzamento del ruolo sociale nei consigli di amministrazione, l'introduzione dell'audit sociale, l'educazione sociale dei manager e l'adozione di codici di condotta¹¹⁰.

Nel decennio successivo, invece, crescono significativamente i tentativi di formalizzare e applicare la CSR. In tale fase storica, l'idea della responsabilità sociale d'impresa si afferma definitivamente e matura la convinzione circa la sua rilevanza fondamentale nell'attività aziendale¹¹¹. Il predetto consenso aumenta grazie, soprattutto, ai contributi accademici di Keith Davis e Frederick.

Davis descrive la RSI come l'insieme delle decisioni e delle azioni dei *businessman* realizzate per ragioni ulteriori rispetto all'interesse economico diretto dell'impresa¹¹², sostenendo che il fondamento di tale principio deriva dalla preoccupazione per le conseguenze etiche delle proprie azioni, capaci di ledere gli interessi altrui¹¹³. Egli rintraccia la legittimazione dell'integrazione della responsabilità sociale d'impresa nella strategia aziendale nel convincimento che le scelte eticamente responsabili possano generare, nel lungo periodo, benefici e vantaggi economici per l'impresa stessa, tali da compensarne l'impegno in ambito sociale. Questa intuizione fu particolarmente innovativa per l'epoca, diventando comunemente accettata solo alla fine degli anni Settanta e all'inizio del decennio successivo¹¹⁴.

¹⁰⁹ La filantropia d'impresa è un'attività attraverso la quale un'azienda contribuisce al benessere della società, donando risorse come denaro, prodotti, servizi o tempo dei propri dipendenti a cause sociali, ambientali o culturali.

¹¹⁰ CARROLL, *A history of corporate social responsibility*, cit., 19 ss.

¹¹¹ BALLUCHI, FURLOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 45 ss.

¹¹² CARROLL, *A history of corporate social responsibility*, cit., 19 ss.

¹¹³ DAVIS, *The social responsibility puzzle. What does the businessman owe to society?*, in *Cal. Manag. Rev.*, 1967, 10, 1, 45 ss.

Frederick, invece, fornisce una definizione di responsabilità sociale che enfatizza la rilevanza delle aspettative della collettività nel cui contesto opera l'impresa, specificando come quest'ultima abbia un ruolo specifico nel garantire il benessere della comunità¹¹⁵. La nozione di *corporate social responsibility* che si sviluppa in questo periodo, dunque, ravvisa la stretta connessione tra le grandi imprese e la società, relazione che deve essere necessariamente presa in considerazione dai manager.

Negli anni Settanta, viene progressivamente superata la convinzione secondo la quale l'unica responsabilità dell'impresa consisterebbe nel garantire il massimo rendimento finanziario agli azionisti. Difatti, in questo periodo l'emanazione di norme sociali più stringenti e la creazione di specifici organismi pubblici – tra cui l'EPA¹¹⁶, l'EEOC¹¹⁷, l'OSHA¹¹⁸ e la CPSC¹¹⁹ – che conferiscono notevole importanza a valori sociali quali la tutela dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori, rendono indispensabile l'ampliamento delle responsabilità aziendali¹²⁰. In tale fase di profonda trasformazione del ruolo dell'impresa nella società, vi sono stati numerosi contributi teorici¹²¹, tra questi quello di maggiore rilievo è senza dubbio attribuibile ad Archie B. Carroll.

¹¹⁴ CARROLL, *A history of corporate social responsibility*, cit., p. 27.

¹¹⁵ BALLUCHI, FURLOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 45 ss.

¹¹⁶ Environmental Protection Agency.

¹¹⁷ Equal Employment Opportunity Commission.

¹¹⁸ Occupational Safety and Health Administration.

¹¹⁹ Consumer Product Safety Commission.

¹²⁰ A. B. CARROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, in *Business Horizons*, vol. 34, n. 4, 1991, pp. 39–48, disponibile in https://www.researchgate.net/publication/4883660_The_Pyramid_of_Corporate_Social_Responsibility_Toward_the_Moral_Management_of_Organizational_Stakeholders

¹²¹ Contributi importanti nell'estensione del concetto di responsabilità sociale d'impresa e della sua portata sono stati forniti da diversi autori. Segnatamente, Morrell Heald (1970) afferma che il significato della RSI debba essere ricercato nelle politiche e nelle pratiche effettivamente attuate

Al fine di identificare e rappresentare l'insieme di responsabilità proprie dell'impresa, Carroll elabora il modello della piramide della *corporate social responsibility*. In particolare, la CSR per essere legittima deve constare di quattro componenti: le responsabilità economiche, legali, etiche e filantropiche¹²². Tali responsabilità non si escludono l'un l'altra, ma sono in costante tensione dinamica.

La base della piramide poggia sulle responsabilità economiche, le quali impongono di orientare l'attività aziendale alla creazione di valore per gli azionisti e alla remunerazione dei portatori di capitale e dei finanziatori. Alla luce di tale impostazione teorica, è necessario che l'impresa operi in condizioni di redditività economica.

La *performance* economico-finanziaria aziendale, dunque, costituisce il fondamento di tutte le altre responsabilità attribuite all'impresa in quanto, in mancanza di una solidità economica, le restanti dimensioni della responsabilità sociale perderebbero rilevanza pratica¹²³.

Al di sopra delle responsabilità economiche, si collocano le responsabilità legali, le quali richiedono all'impresa di svolgere le proprie attività osservando le leggi e i regolamenti emanati dai diversi livelli di governo¹²⁴. Le grandi *corporation* devono, quindi, perseguire le proprie finalità economiche non trasgredendo il quadro

dalle imprese. Harold Johnson, in maniera innovativa, ritiene la responsabilità d'impresa debba basarsi sul bilanciamento di una molteplicità interessi, sostenendo che l'impresa non debba unicamente perseguire le istanze degli azionisti, ma anche considerare indispensabilmente gli interessi dei lavoratori, dei fornitori e della collettività in generale. Inoltre, il *Committee for Economic Development* (CED) evidenzia che l'impresa si fonda sul consenso pubblico, rinvenendo il suo scopo nel servire in modo costruttivo i bisogni della società. Sethi, infine, distingue tra obbligo sociale e responsabilità sociale: l'obbligo sociale limita l'azienda al rispetto della legge e delle regole economiche, mentre la responsabilità sociale comporta l'adeguamento dell'attività delle imprese ai valori, alle aspettative e, dunque, alle norme non scritte della società.

¹²² Vedi Figura 1.

¹²³ A. B. CARROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*, cit.

¹²⁴ Le responsabilità legali possono essere intese come una forma di "etica codificata", in quanto traducono in norme giuridiche principi fondamentali di correttezza, equità e lealtà stabiliti dal legislatore.

normativo vigente, il quale delimita i confini entro cui l'attività economica può legittimamente svolgersi¹²⁵.

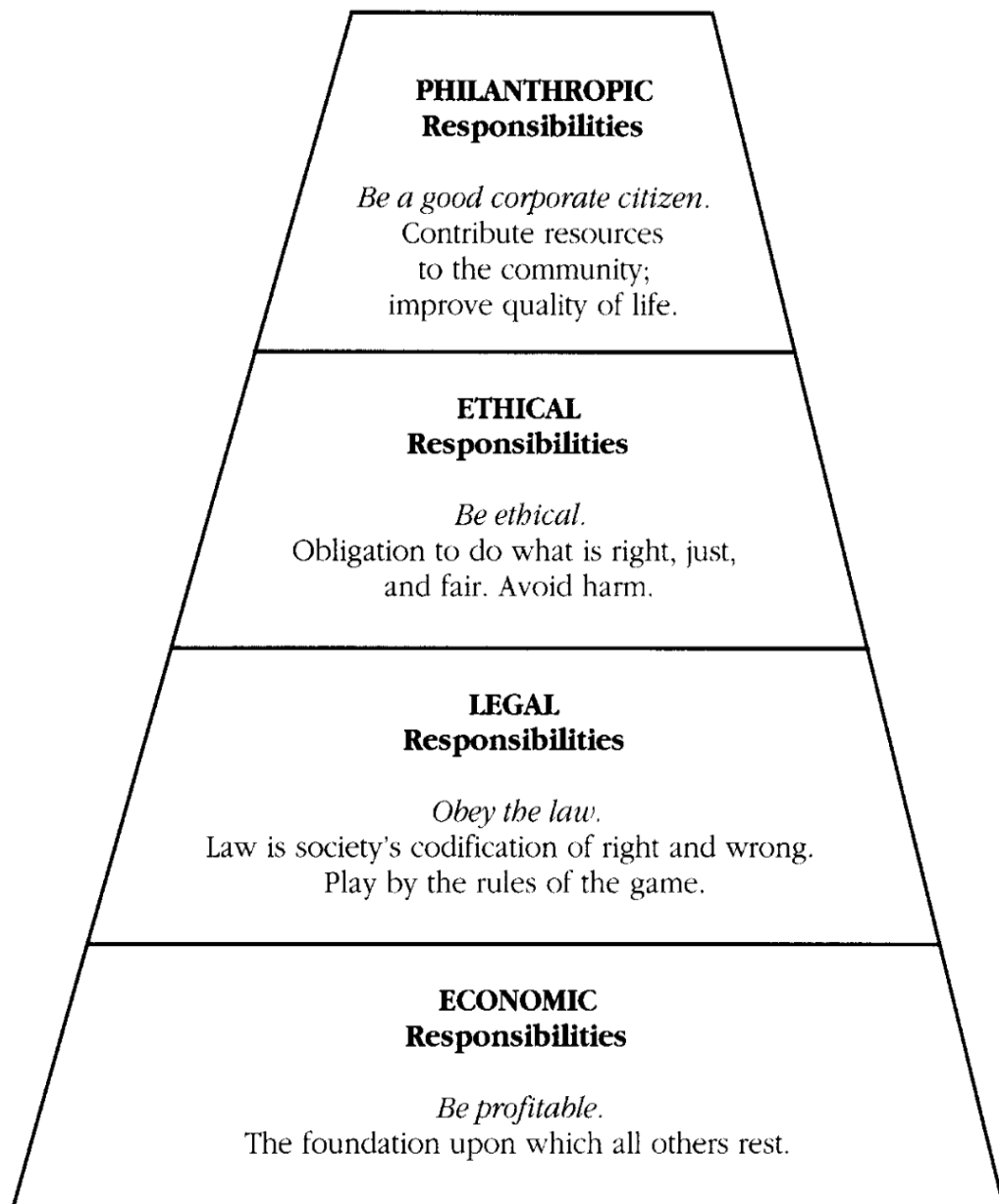


Figura 1

¹²⁵ A. B. CARROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*, cit.

regolamenti emanati dai diversi livelli di governo¹²⁶. Le grandi *corporation* devono, quindi, perseguire le proprie finalità economiche non trasgredendo il quadro normativo vigente, il quale delimita i confini entro cui l'attività economica può legittimamente svolgersi¹²⁷.

Nonostante nel modello piramidale proposto da Carroll i vincoli normativi cui l'impresa è assoggettata siano posti ad un livello superiore rispetto alle responsabilità economiche – per rappresentarne lo sviluppo storico - essi si devono ritenere coesistenti con queste ultime, essendo entrambe pilastri fondamentali del sistema del libero mercato¹²⁸.

Il terzo livello è costituito dalle responsabilità etiche, che comprendono quelle attività e pratiche che – sebbene non siano inquadrare nel sistema normativo corrente – sono attese o proibite dalla società¹²⁹. Tale dimensione è strettamente connessa alle aspettative della comunità e degli *stakeholder* poiché cerca di indirizzare le scelte aziendali verso ciò che questi ultimi ritengono giusto ed equo, andando oltre il mero rispetto degli obblighi legali¹³⁰.

Le responsabilità filantropiche si trovano, invece, al vertice della piramide della responsabilità sociale d'impresa. Esse sono realizzate, ad esempio, attraverso donazioni caritatevoli, il coinvolgimento diretto dei dipendenti in iniziative di

¹²⁶ Le responsabilità legali possono essere intese come una forma di “etica codificata”, in quanto traducono in norme giuridiche principi fondamentali di correttezza, equità e lealtà stabiliti dal legislatore.

¹²⁷ A. B. CARROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*, cit.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ È importante evidenziare che le responsabilità etiche, essendo basate su standard sociali - in costante evoluzione – risultano di difficile definizione, e pertanto oggetto costante di dibattito pubblico.

¹³⁰ A. B. CARROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*, cit.

carattere sociale, il sostegno ad attività culturali e formative, il supporto ai collaboratori e alle loro famiglie¹³¹.

Quindi, il quarto livello piramidale comprende quelle pratiche dirette ad incrementare il benessere collettivo che, tuttavia, non sono eticamente o moralmente attese in senso stretto. Ciò significa che, a differenza delle responsabilità etiche, la loro mancata attuazione non comporta che l'impresa venga considerata immorale¹³².

La filantropia si rivela, pertanto, prettamente discrezionale e volontaria, pur in presenza di un'aspettativa sociale diffusa. Per tali ragioni, essa è collocata all'ultimo livello del modello proposto da Carroll, in quanto assume una rilevanza minore rispetto alle altre componenti della RSI e rappresenta unicamente un valore aggiunto all'agire responsabile dell'impresa¹³³.

Il contributo di Carroll è di primaria importanza in quanto delinea i quattro elementi fondamentali affinché un'impresa possa considerarsi socialmente responsabile¹³⁴, nonché fornisce una distinzione concettuale chiara tra etica e filantropia.

L'evoluzione della definizione di responsabilità sociale culmina nella proposta data dalla Commissione delle Comunità Europee nel Libro Verde, la quale ricomprende e armonizza le molteplici definizioni che sono state elaborate nel corso del tempo. Secondo tale impostazione “essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate. L'esperienza acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi

¹³¹ Cfr. BALLUCHI, FURLOTTI (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability*, Torino, 2024, 45 ss.

¹³² A. B. CARROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*, cit.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Secondo la proposta di Carroll l'impresa deve: realizzare profitti, rispettare la legge operare in modo etico ed essere un buon cittadino corporativo.

commerciali ecologicamente responsabili suggerisce che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le imprese potevano aumentare la propria competitività [...]”¹³⁵.

Al fine di individuare i destinatari della *corporate social responsibility* e le principali dimensioni attraverso cui essa può essere valutata, occorre fare riferimento alla teoria degli *stakeholder* e al modello della *Triple Bottom Line* (TBL), che costituiscono due sviluppi teorici complementari della CSR.

La nascita della *stakeholder theory* è riconducibile agli anni Ottanta, ove si assiste al superamento della “tesi dell’amoralità del business”, in base alla quale l’impresa agirebbe in una zona moralmente neutra. Tale approccio, al contrario, riconosce la presenza dell’etica all’interno dell’attività d’impresa e ricomprende le varie teorie che contestano la “*Separation Thesis*” alla stregua della quale non possono esservi – nella concreta gestione aziendale – decisioni di business distinte e separate dalle decisioni di natura etica¹³⁶.

In questa prospettiva, la teoria degli *stakeholder* si discosta dalle impostazioni tradizionali che individuavano nella massimizzazione del profitto la principale, se non unica, finalità imprenditoriale. La funzione dell’impresa non si esaurisce nell’efficacia del processo di creazione del valore in favore dell’azionista, bensì si estende al coinvolgimento e alla tutela di tutti i soggetti che interagiscono con essa, ossia gli *stakeholder*¹³⁷.

Il termine *stakeholder* si riferisce – secondo quanto delineato da Freeman – ad “ogni individuo o gruppo ben identificabile che può influenzare o essere influenzato

¹³⁵ Cfr. Commissione delle Comunità europee, *Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM(2001) 366 definitivo, Bruxelles, 18 luglio 2001, p. 7, disponibile in [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

¹³⁶ G. RUSCONI, *La teoria degli stakeholder come legame tra etica e business*, in *Impresa Progetto* – Electronic Journal of Management, n. 3, 2014, pp. 1-24, disponibile in https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/saggio_rusconi_1.pdf

¹³⁷ Cfr. BALLUCHI, FURLOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 45 ss.

dall'attività dell'organizzazione" in relazione a profitti, politiche e interessi perseguiti¹³⁸. Pertanto, ai sensi di tale definizione, i soggetti nei confronti dei quali l'impresa assume responsabilità si estendono oltre la categoria degli azionisti (c.d. *shareholder*) ricomprendendovi, ad esempio, clienti, dipendenti, fornitori, ambiente, comunità locali.

Sono distinguibili due categorie di *stakeholder*:

1. gli *stakeholder* primari, chiamati anche *stakeholder* chiave, i quali incidono in maniera rilevante e diretta sui processi decisionali e sulle attività aziendali. Essi hanno notevole interesse per i risultati dell'impresa e dalla loro partecipazione dipende la sua stessa sopravvivenza. In tale categoria rientrano azionisti, dipendenti, fornitori, clienti.
2. gli *stakeholder* secondari, invece, sono quei soggetti che, pur non essendo impegnati in rapporti contrattuali o transazioni con la corporation e non incidendo sulla sua capacità di sopravvivenza nel breve periodo, hanno la capacità di influenzare politiche, processi e prodotti dell'azienda. Tra questi si annoverano associazioni, enti governativi, media, sindacati, comunità locali¹³⁹.

Alla luce di quanto evidenziato, i manager sono tenuti a rispettare sia gli obblighi fiduciari verso gli azionisti - consistenti in una remunerazione congrua del proprio investimento e derivanti da un rapporto contrattuale più o meno esplicito – sia gli obblighi morali discendenti dalle aspettative legittime degli *stakeholder*¹⁴⁰.

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ SIMONA POLITINI, *Identikit degli stakeholder, persone e organizzazioni che sono in grado di influenzare le sorti di un'azienda*, Digital4 – Guide e How-To, 13 nov. 2023, disponibile in <https://www.digital4.biz/executive/stakeholder-chi-cosa-sono-significato-esempi/>

¹⁴⁰ BALLUCHI, FURLOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 45 ss.

Mentre la *stakeholder theory* permette di identificare i destinatari della responsabilità sociale dell'impresa, il concetto della *Triple Bottom Line* provvede a delineare il contenuto e l'estensione di tale responsabilità.

La *Triple Bottom Line* è un modello che consente di misurare e rendicontare la *performance* aziendale sulla base di tre differenti profili: economico, sociale e ambientale. La TBL poggia sulla nozione di sostenibilità, sviluppatasi a partire dall'idea di *spaceship earth* - alla stregua della quale il pianeta Terra è paragonabile a un'astronave e, come tale, dotato di risorse limitate – e che si è progressivamente affermata grazie al Rapporto Brundtland (1987), nel quale emerge l'espressione “sviluppo sostenibile”. Lo sviluppo sostenibile viene definito come “*development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of the future generations to meet their own needs*”¹⁴¹. Dunque, lo sviluppo può dirsi sostenibile solo se la soddisfazione dei bisogni delle generazioni presenti non pregiudichi la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri¹⁴².

La *Triple Bottom Line* si distingue dall'orientamento tradizionale, il quale – al fine di valutare l'efficacia gestionale – prendeva in considerazione esclusivamente la *bottom line*¹⁴³. Il nuovo approccio, invece, utilizza come indicatori della *performance* aziendali tre distinte determinanti - ossia la dimensione economica, sociale e ambientale – la cui considerazione complessiva permette di individuare il reale grado di sostenibilità dell'azienda. Ne consegue che le imprese debbano

¹⁴¹ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford, 1987, p. 43.

¹⁴² H. ALHADDI, *Triple Bottom Line and Sustainability: A Literature Review*, in *Business and Management Studies*, vol. 1, n. 2, 2015, pp. 10-12.

¹⁴³ Nel linguaggio economico- aziendale, con l'espressione *bottom line* si intende l'ultima riga del conto economico, nella quale è indicato il risultato economico finale dell'impresa (utile o perdita).

effettuare investimenti e adottare decisioni aziendali perseguendo allo stesso tempo tre obiettivi: l'equità sociale, la qualità ambientale e la prosperità economica¹⁴⁴.

Le dimensioni inquadrare nel modello della TBL - anche comunemente indicate come "le tre P" - sono *profit*, *people*, *planet*, che corrispondono alle dimensioni economica, sociale ed ambientale.

Con riguardo alla dimensione economica (*profit*), la sostenibilità dell'impresa è valutata esaminando l'impatto che le pratiche aziendali esercitano sul sistema economico nel suo complesso. Ne discende che la sostenibilità economica non si esaurisce nell'ottenimento del profitto di breve periodo, piuttosto si realizza se viene generato un valore economico stabile e continuativo nel tempo¹⁴⁵. Per tali ragioni, le aziende che adottano tale approccio non si limitano a massimizzare i guadagni immediati, bensì mirano alla creazione di un profitto durevole attraverso modelli di business capaci di adattarsi ai mutamenti del mercato e mediante investimenti in innovazione, efficienza e qualità¹⁴⁶.

La dimensione sociale (*people*) della Triple Bottom Line riguarda la realizzazione di pratiche aziendali benefiche ed eque nei confronti del lavoro, del capitale umano e della comunità ove l'impresa opera¹⁴⁷.

Infine, la dimensione ambientale (*planet*) fa riferimento all'adozione di pratiche che non pregiudichino le generazioni future e le risorse ambientali. La sostenibilità ambientale si realizza, ad esempio, attraverso l'adozione di scelte gestionali volte

¹⁴⁴ BALLUCHI, FURLOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 45 ss.

¹⁴⁵ H. ALHADDI, *Triple Bottom Line and Sustainability: A Literature Review*, in *Business and Management Studies*, vol. 1, n. 2, 2015, pp. 10-12.

¹⁴⁶ Green Marketing Italia, *Triple bottom line: cos'è e cosa c'entra con la sostenibilità*, GreenMarketingItalia.com, 29 ottobre 2024, disponibile in <https://www.greenmarketingitalia.com/triple-bottom-line-e-sostenibilita/>

¹⁴⁷ H. ALHADDI, *Triple Bottom Line and Sustainability*, cit., pp. 10-12.

alla riduzione delle emissioni inquinanti e all'uso responsabile delle risorse naturali¹⁴⁸.

A ciascuna di tali dimensioni è attribuito peso equivalente, tale da rendere la struttura di tale approccio equilibrata e coerente. Pertanto, alla stregua di quanto delineato, le imprese sono tenute a contribuire ad uno sviluppo sostenibile, improntando la propria gestione alla crescita economica e alla competitività, tenendo necessariamente in considerazione gli interessi della società in cui operano e, al contempo, evitando di arrecare danni all'ambiente circostante. L'obiettivo ultimo di tale approccio è ottenere una tripla vittoria – la c.d. *win-win-win* – ossia una situazione in cui impresa, società e ambiente traggano benefici reciproci, senza che il soddisfacimento di uno di tali interessi avvenga a discapito degli altri¹⁴⁹.

2. Il ruolo del duty of care nella RSI

Come emerge dall'evoluzione storica sopra ricostruita, la visione volontaristica della responsabilità sociale d'impresa, ai sensi della quale essa costituisce un atto discrezionale dell'impresa indipendente dalla rule of law, è diffusa nella letteratura sulla CSR. In particolare, Bowen e Friedman sottolineano l'autonomia della *corporate social responsibility* dalla regolazione governativa. Anche Carroll riconosce predominante l'impostazione volontaristica, nonostante affermi che le pratiche socialmente responsabili debbano essere sia discrezionali che obbligatorie¹⁵⁰.

Il carattere volontario e non vincolante di tali pratiche è evidenziato anche dalla nozione di Corporate Social Responsibility delineata dal Libro Verde della

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ BALLUCHI, FURLOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 45 ss.

¹⁵⁰ M. COMINETTI, P. SEELE, «Hard soft law or soft hard law? A content analysis of CSR guidelines typologized along hybrid legal status», *uwf – UmweltWirtschaftsForum*, vol. 24, n. 2, 2016, pp. 127–140, disponibile su ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/311362139_Hard_soft_law_or_soft_hard_law_A_content_analysis_of_CSR_guidelines_typologized_along_hybrid_legal_status

Commissione Europea del 2001, che la qualifica come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”¹⁵¹. Dunque, secondo la Commissione Europea, essere socialmente responsabili implica sia il pieno rispetto degli obblighi giuridici vincolanti, sia l’adozione volontaria di iniziative finalizzate a migliorare la società e a tutelare l’ambiente, ad esempio attraverso maggiori investimenti nel capitale umano, nelle risorse sostenibili e nei rapporti con i diversi *stakeholder*¹⁵².

La natura volontaria che ha tradizionalmente caratterizzato la CSR ha determinato che la sua attuazione fosse prevalentemente affidata a strumenti di autoregolamentazione privata, quali codici etici, iniziative multi-stakeholder e linee guida, volti a orientare il comportamento aziendale in materia di diritti umani, tutela dell’ ambiente e pratiche di business responsabile¹⁵³. Pertanto, per lungo tempo, la responsabilità sociale d’impresa si poneva in una dimensione extragiuridica.

L’autoregolamentazione, su cui si è basata la CSR, ha conosciuto un’ampia proliferazione anche in ragione dell’assenza di un diritto internazionale concernente le questioni ambientali e sociali. La natura autoregolatoria della responsabilità sociale delle imprese comporta numerosi benefici, in quanto permette – rispetto agli obblighi normativi di fonte pubblicistica - una maggiore flessibilità regolatoria, consentendo all’impresa di adattarsi alle varie evoluzioni, di operare in maniera più efficiente e di ridurre i costi di conformità¹⁵⁴.

¹⁵¹ Cfr. Commissione delle Comunità europee, *Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM(2001) 366 definitivo, Bruxelles, 18 luglio 2001, p. 7, disponibile in [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

¹⁵² Si veda supra, cap. 2, par. 1.

¹⁵³ COMINETTI, SEELE, *Hard soft law or soft hard law?*, cit., pp. 127-140.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

Sebbene la CSR non fosse, in origine, obbligatoria, molte imprese hanno deciso comunque di fondare su di essa la propria strategia aziendale. Ciò è avvenuto per differenti motivi, tra i quali si annoverano il declino del ruolo del governo – che ha determinato la sfiducia nella regolazione governativa e lo sviluppo di iniziative volontarie - e l’interesse crescente dei dipendenti e dei consumatori¹⁵⁵ verso la condotta etica delle imprese – capace di orientare le loro scelte economiche e occupazionali¹⁵⁶.

Tuttavia, è opportuno rilevare che la volontarietà della corporate social responsibility presenta differenti criticità, tra cui il fenomeno del *free-riding*¹⁵⁷ e della *race to the bottom*¹⁵⁸, nonché l’impossibilità di sanzionare i contravventori e i problemi relativi alla credibilità dei report di sostenibilità¹⁵⁹. Anche per tali ragioni, oltre che per il fallimento degli strumenti aziendali volontari nel rendere socialmente responsabili le imprese, negli ultimi decenni si è assistito a un processo di “normativizzazione” della Corporate Social Responsibility. Tale processo si è inizialmente manifestato mediante strumenti di *soft-law* – giuridicamente non vincolanti, ma dotati di contenuto immediatamente precettivo – per poi essere caratterizzato da forme di *hard-law*, ossia da norme giuridiche cogenti¹⁶⁰. In questo

¹⁵⁵ Difatti, i lavoratori manifestano una crescente propensione a svolgere la propria attività all’interno di strutture che riflettano propri valori etici e sociali, mentre consumatori e investitori tendono a premiare o penalizzare le imprese in base alla loro *performance* aziendale.

¹⁵⁶ COMINETTI, SEELE, *Hard soft law or soft hard law?*, cit., pp. 127-140.

¹⁵⁷ Attraverso il *free-riding* alcune imprese operanti nei medesimi settori beneficiano delle iniziative socialmente responsabili adottate da altre, senza sostenerne i relativi costi, ottenendo vantaggi reputazionali anche in assenza dell’attuazione di analoghi comportamenti responsabili.

¹⁵⁸ Il fenomeno della *race to the bottom* descrive una situazione in cui le imprese competono riducendo progressivamente standard di condotta sociali, ambientali o fiscali al fine di ridurre i costi operativi. La *race to the bottom* si contrappone alla competizione tradizionale, che è finalizzata al miglioramento della qualità dei beni e dei servizi.

¹⁵⁹ COMINETTI, SEELE, *Hard soft law or soft hard law?*, cit., pp. 127-140.

¹⁶⁰ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, I ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, pp. 1- 40.

contesto, il concetto di *duty of care* assume particolare rilievo, configurandosi come strumento idoneo a giuridificare la responsabilità sociale delle imprese.

Come *supra* illustrato, la progressiva trasformazione della CSR in obblighi giuridicamente vincolanti ha preso avvio dall'elaborazione di atti di *soft law*¹⁶¹. Tra questi strumenti non vincolanti, rivestono un ruolo fondamentale – nella definizione di standard di comportamenti socialmente responsabili – le Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 1976¹⁶² e la Dichiarazione Tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1977¹⁶³.

Le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sono un *corpus* di raccomandazioni – adottate dagli Stati membri dell'Organizzazione e da altri Paesi aderenti nei confronti delle imprese operanti nel proprio territorio – e costituiscono i primi modelli comportamentali volti a favorire l'attuazione di condotte socialmente responsabili da parte delle *corporation*. Esse concernono i vari ambiti della responsabilità d'impresa, quali l'ambiente, i diritti dei lavoratori, gli interessi dei consumatori, la concorrenza. Occorre evidenziare che il sistema delle Linee Guida OCSE è integrato da un apparato di monitoraggio – detto *follow-up* – il quale prevede, a livello nazionale, il meccanismo dei *National Contact Points*, attraverso cui le vittime di violazioni dei diritti umani riconducibili alle attività d'impresa

¹⁶¹ Gli strumenti di *soft law* rimandano a principi, norme o standard di condotta a carattere prevalentemente programmatico, non vincolanti per gli Stati.

¹⁶² Le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali, adottate nel 1976, sono state oggetto di successive revisioni, segnatamente nel 2011, che ha determinato l'allineamento del loro contenuto ai Principi Guida ONU su impresa e diritti umani, e, da ultimo, nel 2022/2023, al fine di garantire la coerenza con i successivi strumenti internazionali, quali l'Agenda del 2030 delle Nazioni Unite e la Guida OCSE sull'obbligo di diligenza. L'aggiornamento ha riguardato settori chiave come il cambiamento climatico, la biodiversità, la tecnologia, l'integrità aziendale e la due diligence nella catena di approvvigionamento.

¹⁶³ La Dichiarazione Tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, analogamente alle Linee Guida OCSE, è stata sottoposta a differenti revisioni (2000, 2006, 2017, 2022), tra cui quella attuata nel 2017 ne ha adeguato il contenuto ai Principi Guida dell'ONU.

possono ottenere una soluzione conciliativa, non giurisdizionale, della controversia¹⁶⁴.

In modo analogo, la Dichiarazione Tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dall'OIL inquadra numerosi principi di natura sociale, riguardanti ad esempio l'occupazione, la formazione, le condizioni di vita e di lavoro, che “le imprese multinazionali sono invitate ad osservare volontariamente”¹⁶⁵.

Tuttavia, in tale contesto, il principale strumento internazionale di *soft law* è rappresentato dai Principi Guida ONU su impresa e diritti umani, adottati solennemente il 16 giugno 2011 dal Consiglio dei diritti umani ONU. Essi comprendono 31 raccomandazioni rivolte a Stati e imprese, elaborate al fine prevenire la violazione dei diritti umani da parte di queste ultime¹⁶⁶.

I Principi Guida delle Nazioni Unite si basano su tre “Pilastri”:

1. lo *State duty to protect*, ossia “l’obbligo degli Stati di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese”;
2. la *corporate responsibility to respect*, concernente “la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani”, anche mediante l’adozione di processi di dovuta diligenza (*human rights due diligence*);

¹⁶⁴ SECO (Segreteria di Stato dell’economia), *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali per una condotta aziendale responsabile*, disponibile in https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/nachhaltigkeit_unternehmen/oecd-guidelines.html

¹⁶⁵ ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), *Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale*, quinta ed., Ginevra, 2017, disponibile in <https://respect.international/wp-content/uploads/2020/08/MNE-Declaration-Italian-1.pdf>

¹⁶⁶ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, I ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, pp. 1- 40.

3. l'*access to remedies*, relativo alla “responsabilità degli Stati e delle stesse imprese di prevedere dei rimedi effettivi” in favore delle vittime di violazioni dei diritti umani¹⁶⁷.

Pur qualificandosi come strumenti di *soft law*, i Principi Guida dell'ONU esercitano una notevole influenza sulla prassi degli Stati, delle imprese e delle principali Organizzazioni Internazionali. Difatti, essi esprimono impegni di natura politica, morale ed etica governati dai principi generali di diritto internazionale, quali il principio di buona fede o quello della tutela dell'affidamento. Pertanto, quando un soggetto, statale oppure non statale, assuma l'impegno di conformarsi a tali standard, esso non dovrebbe ritenersi libero di agire in modo non coerente rispetto agli stessi, qualora altre parti abbiano ragionevolmente fatto affidamento su siffatti impegni¹⁶⁸.

Ne consegue che gli standard di condotta delineati dalle Nazioni Unite hanno contribuito al progressivo adeguamento degli ordinamenti nazionali, svolgendo una funzione di supporto al *policy-making* statale. Segnatamente, hanno stimolato l'adozione di normative nazionali volte a imporre, nei confronti delle imprese, obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani, e dunque anche ambientale¹⁶⁹.

Alla stregua di quanto analizzato, i Principi Guida dell'ONU su impresa e diritti umani ricoprono un ruolo chiave nel processo di normativizzazione della responsabilità sociale d'impresa, la quale trascende la dimensione meramente volontaria e comincia a fare il suo ingresso nell'alveo della rule of law. Per comprendere le modalità attraverso cui i modelli di condotta socialmente responsabili – originariamente discrezionali – si siano trasformati in obblighi

¹⁶⁷ UNITED NATIONS, *Principi Guida su imprese e diritti umani. Attuazione del quadro delle Nazioni Unite “Proteggere, rispettare e rimediare”*, con commentario, 2011, trad. it., disponibile in <https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/principi-guida-su-imprese-e-diritti-umani-con-commentario.pdf>

¹⁶⁸ Cfr. M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, I ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, pp. 1- 40.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

giuridicamente rilevanti, risulta indispensabile esaminare i Principi Guida formulati dalle Nazioni Unite sul tema.

Il primo Pilastro dei Principi Guida ONU su impresa e diritti umani (Principi 1-10) pone - nei confronti delle autorità statali - il *duty to protect human rights*¹⁷⁰, consistente nell'obbligo di tutelare gli individui dalle violazioni dei diritti umani provenienti dalle attività aziendali. I principi inclusi in tale gruppo – distinti in principi fondativi e principi operativi – sono meramente ricognitivi degli obblighi internazionali in materia di diritti umani già previsti dai differenti ordinamenti statali e, al contempo, inducono gli Stati a intervenire allo scopo di garantire, da parte delle imprese, il rispetto dei diritti umani¹⁷¹.

Con specifico riferimento al Principio 1, esso sancisce: “Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute, all’interno del loro territorio e/o della loro giurisdizione, da parte di terzi, incluse le imprese. Ciò richiede l’adozione di misure appropriate per prevenire, investigare, punire tali violazioni, e porre loro rimedio, attraverso l’uso di efficaci strumenti politici, legislativi, amministrativi e giudiziari”¹⁷². Tale enunciato dimostra la sussistenza di due differenti categorie di obblighi di protezione in capo alle autorità statali: obblighi a carattere generale e obblighi a carattere operativo¹⁷³.

Con riferimento alla categoria degli obblighi generali e strutturali, lo Stato assume la funzione di regolatore generale. Invero, esso è tenuto a predisporre un assetto

¹⁷⁰ United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, UN Doc. HR/PUB/11/04, New York–Geneva, United Nations, 2011.

¹⁷¹ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, I ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, pp. 41- 140.

¹⁷² Cfr. UNITED NATIONS, *Principi Guida su imprese e diritti umani. Attuazione del quadro delle Nazioni Unite “Proteggere, rispettare e rimediare”*, con commentario, 2011, trad. it., disponibile in <https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/principi-guida-su-imprese-e-diritti-umani-con-commentario.pdf>

¹⁷³ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., pp. 41-140.

ordinamentale – normativo, amministrativo e giudiziario – astrattamente idoneo a tutelare i diritti umani nell’ambito delle operazioni economiche delle imprese. Al fine di attuare il *duty to protect*, gli Stati devono dunque adottare – sia a livello nazionale che internazionale - un insieme di misure¹⁷⁴ adatte a disciplinare efficacemente e a ridefinire in maniera strutturale i settori normativi rilevanti per l’operato sociale dell’impresa, quali la normativa ambientale, l’ordinamento giuslavoristico, il diritto societario e la disciplina sulla sicurezza sul lavoro¹⁷⁵.

Invece, la seconda categoria inquadra obblighi di protezione specifici e rafforzati¹⁷⁶, che fanno riferimento a fattispecie determinate ove vi è un elevato rischio di impatti negativi sui diritti umani e in cui vi è un coinvolgimento diretto o intensificato dello Stato nell’attività economica considerata, come nel caso di appalti pubblici o di privatizzazioni di servizi essenziali¹⁷⁷. Tali obblighi si affiancano agli obblighi di carattere generale.

Nel loro complesso, questi obblighi si configurano come obblighi positivi, in quanto richiedono un *facere* da parte dello Stato finalizzato a tutelare i diritti umani dalle interferenze pregiudizievoli dei soggetti privati. Ad esempio, con specifico riferimento al diritto ad un ambiente sano nell’ambito delle attività economiche delle imprese, le autorità statali devono adottare obblighi positivi, di natura

¹⁷⁴ Con riguardo al Principio 3, il Commentario ai Principi Guida ONU afferma che gli Stati devono adottare un insieme intelligente di misure (*smart mix of measures*) - nazionali e internazionali, vincolanti e volontarie - al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani da parte dell’impresa. In particolare, sancisce che << «*States should not assume that businesses invariably prefer, or benefit from, State inaction, and they should consider a smart mix of measures – national and international, mandatory and voluntary – to foster business respect for human rights*», United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, UN Doc. HR/PUB/11/04, New York–Geneva, United Nations, 2011, Commentary to Principle 3.

¹⁷⁵ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., pp. 41-140.

¹⁷⁶ Tali obblighi sono specificamente individuati dai Principi 4 -9 dei Principi Guida ONU.

¹⁷⁷ Nello specifico, le situazioni delineate dai principi guida Onu in cui sono richiesti allo Stato obblighi specifici sono quelle relative alle imprese di proprietà o sotto il controllo statale (Principio 4), agli appalti pubblici e alle concessioni (Principio 5), alle operazioni economiche condotte in contesti di conflitto (Principio 7), nonché all’integrazione dei diritti umani nelle politiche commerciali e di investimento (Principio 9).

sostanziale e procedurale, consistenti in misure volte sia a proteggere in via preventiva l'ambiente, sia a intervenire successivamente per eliminare i danni ambientali, preservando le risorse ambientali anche alle generazioni future. Parimenti, agli Stati è imposto il rispetto anche degli obblighi negativi, consistenti nell'astensione dall'adottare decisioni che compromettano i diritti umani, come – sempre in relazione alla tutela ambientale – le decisioni che pregiudichino il libero godimento e l'equilibrio dell'*habitat* naturale¹⁷⁸.

In tale prospettiva, diviene centrale il criterio della *due diligence* statale. Il Comitato sui diritti umani, nel *General Comment* n. 31, ha dichiarato che la violazione degli obblighi positivi possa verificarsi qualora lo Stato ometta di adottare le misure adeguate o di esercitare la *due diligence* – ossia la dovuta diligenza – per prevenire, punire, investigare o rimediare ai danni causati ai diritti umani dagli atti di soggetti o entità private. Pertanto, è necessario che gli Stati – per non incorrere in alcuna forma di responsabilità - si attengano ad uno specifico standard di condotta¹⁷⁹.

Quindi, il rimando all'obbligo di diligenza – c.d. *due diligence*¹⁸⁰ – permette di comprendere, in via definitiva, che il *duty to protect*, diversamente dagli obblighi negativi – i quali impongono un obbligo di risultato -, determina un obbligo positivo, individuabile nel rispetto di un comportamento diligente.

La *due diligence* statale trova un corrispettivo, in ambito aziendale, nella *due diligence* delineata dal Secondo Pilastro dei Principi ONU. Al *duty to protect human rights*, che costituisce il contenuto del primo Pilastro di tali principi, si affianca infatti il secondo Pilastro, relativo alla *corporate responsibility to respect*

¹⁷⁸ PUSTORINO, *Tutela internazionale dei diritti umani*, Cacucci, Bari, 2023, p. 260.

¹⁷⁹ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., pp. 41-140.

¹⁸⁰ Letteralmente, con l'espressione anglosassone *due diligence* si intende << the care that a reasonable person takes to avoid harm to other persons or their property >> (Merriam-Webster Dictionary, s.v. "due diligence"). Dunque, tale concetto indica il livello di cura e attenzione che una persona ragionevole è tenuta ad adottare per prevenire danni ad altri soggetti o ai loro beni.

*human rights*¹⁸¹, ossia alla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, su cui si fonda la *due diligence* d'impresa.

In particolare, la *due diligence* d'impresa sui diritti umani – c.d. *human rights due diligence* – è definita, nei suoi elementi e nel suo carattere essenziale, dai Principi 17 - 21 dei Principi Guida delle Nazioni Unite. Il Principio 17 invita ad integrare tale standard di condotta nei sistemi di gestione del rischio d'impresa, disponendo che “per poter identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi sui diritti umani e per rendere conto del modo in cui siffatti impatti vengano affrontati, le imprese dovrebbero eseguire la *due diligence* sui diritti umani”¹⁸². La *human rights due diligence* è qualificata come un processo aziendale continuo, che l'impresa realizza perseguendo quattro differenti fasi operative logicamente successive. Specificamente, essa integra:

1. la valutazione degli impatti, effettivi e potenziali, sui diritti umani (c.d. *assessment*);
2. l'adozione di misure e azioni volte a integrare i risultati derivanti dalla valutazione di impatto (c.d. *integration*);
3. il monitoraggio delle misure adottate per rispondere all'impatto negativo (c.d. *tracking*);

¹⁸¹ United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, UN Doc. HR/PUB/11/04, New York–Geneva, United Nations, 2011.

¹⁸² Cfr. UNITED NATIONS, *Principi Guida su imprese e diritti umani. Attuazione del quadro delle Nazioni Unite “Proteggere, rispettare e rimediare”*, con commentario, 2011, trad. it., disponibile in <https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/principi-guida-su-imprese-e-diritti-umani-con-commentario.pdf>

4. la comunicazione all'esterno delle modalità con cui l'impresa ha affrontato gli impatti negativi sui diritti umani (c.d. *communication*)¹⁸³.

Occorre chiarire l'estensione dell'oggetto della *human rights due diligence*. Il Principio 17 afferma che essa concerne, da un lato, “gli impatti negativi sui diritti umani che l'impresa può causare o contribuire a causare attraverso le proprie attività”¹⁸⁴ e, dall'altro, gli impatti negativi che risultano “direttamente collegati alle sue operazioni, ai suoi prodotti o servizi attraverso le proprie relazioni commerciali”¹⁸⁵. In tal senso, la necessaria diligenza si estende anche alle catene globali e alle *supply chain*¹⁸⁶.

Il Principio 17, inoltre, precisa che la *due diligence* dei diritti umani varia, in termini di complessità, in ragione della dimensione dell'impresa, della gravità e della probabilità degli impatti sui diritti umani, nonché della natura delle attività esercitate e dal contesto in cui essa opera¹⁸⁷.

Sebbene la *due diligence* sia stata originariamente inquadrata da strumenti di *soft law*, e quindi giuridicamente non vincolanti, essa può essere trasferita nel diritto positivo attraverso una categoria propria della responsabilità civile, ossia lo

¹⁸³ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, I ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, pp. 141 – 222.

¹⁸⁴ Cfr. Nazioni Unite, *Principi guida su imprese e diritti umani*, 2011.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ Con il termine *supply chain*, o catena di approvvigionamento, si intende l'insieme di rapporti e delle attività che caratterizzano il ciclo produzione e distribuzione dei beni e dei servizi utilizzati da un'impresa per immettere sul mercato un determinato prodotto o servizio. La *due diligence supply chain* è un processo sistematico mediante il quale le aziende valutano e gestiscono i rischi relativi agli aspetti etici, ambientali, all'ambiente lavorativo e ai diritti umani lungo l'intera catena di fornitura.

¹⁸⁷ M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., pp. 141 – 222.

standard di cura (c.d. *duty of care*)¹⁸⁸. Ciò risulta fondamentale per il percorso di normativizzazione della responsabilità sociale delle imprese.

Il *duty of care* può essere considerato manifestazione della regola universale del *neminem laedere*¹⁸⁹, trovando applicazione nei rapporti tra privati, imprese ed enti pubblici e configurandosi quale parametro di riferimento per la valutazione delle condotte individuali. Lo standard di cura rappresenta, dunque, una vera e propria “*basic rule of humanity*”, cristallizzata nelle disposizioni dei diversi ordinamenti nazionali. Tra le varie disposizioni che inquadrano tale dovere, si possono ricordare: l’art 2043 del codice civile italiano¹⁹⁰, l’art 6:162 del codice civile olandese¹⁹¹, l’art. 823 par 1 del codice civile tedesco e l’art 1385 del Code civil francese¹⁹².

Con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese, il *duty of care* si concretizza in un obbligo di vigilanza sugli impatti negativi delle operazioni aziendali sui diritti umani di soggetti terzi. Un’ applicazione pratica di tale standard è riscontrabile, ad esempio, nella *Section 172 del Companies Act* del 2006 del Regno Unito, la quale prevede per i dirigenti d’impresa l’onere di cura – il *duty of care* – di promuovere il successo dell’azienda, tenendo conto, a tal fine, dell’impatto delle proprie attività sulle comunità locali e gli interessi dei propri dipendenti. Pertanto, sull’impresa grava il *duty of care*, che si adempie supervisionando le operazioni dell’intero

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ L’espressione “*neminem laedere*” enuncia il fondamentale principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica.

¹⁹⁰ Art 2043 c.c. << Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno >>.

¹⁹¹ V. cap. 1.

¹⁹² M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., pp. 141 – 222.

gruppo aziendale affinché siano evitate violazioni nei confronti degli *stakeholder*. Si rileva che tale concetto è comune sia a principi di *civil law* che di *common law*¹⁹³.

In conclusione, la *due diligence* aziendale è idonea ad assumere un'accezione giuridica quale dovere di diligenza o standard di cura, la cui inosservanza è idonea a fondare una responsabilità civile.

3. L'evoluzione normativa italiana della responsabilità sociale d'impresa: impresa sociale e bilancio sociale

La progressiva trasformazione della responsabilità sociale d'impresa da dimensione tipicamente volontaria a insieme di vincoli giuridici è presente anche nell'ordinamento italiano.

Invero, il sistema normativo italiano è attualmente caratterizzato da disposizioni che, superando il tradizionale approccio basato su pratiche discrezionali in materia di sostenibilità aziendale e rimesso interamente all'autonomia imprenditoriale, sanciscono veri e propri obblighi giuridici. In tale prospettiva, la responsabilità sociale d'impresa viene integrata nella struttura e nella gestione delle imprese, non costituendo più un mero orientamento etico.

La *corporate social responsibility* trova, innanzitutto, fondamento nell'articolo 41 della Costituzione italiana, il quale sancisce:

“ L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”¹⁹⁴.

¹⁹³ *Ibidem*.

¹⁹⁴ Cfr. Art. 41 Cost. italiana.

Tale disposizione, pur affermando il principio della libertà dell'iniziativa economica privata, al contempo traccia i limiti a cui essa soggiace. Difatti, l'attività economica non costituisce una libertà assoluta, ma deve essere esercitata rispettando le utilità sociali e le finalità ambientali e di tutela della persona¹⁹⁵.

Dalla lettura dell'articolo 41 Cost. emerge in maniera evidente che, anche nell'ordinamento italiano, la responsabilità sociale d'impresa si distanzia dall'originario approccio volontaristico – regolato prevalentemente da strumenti di *soft law* e basato su iniziative di autoregolamentazione promosse da singole imprese – assumendo configurazione giuridica, che trova il proprio fondamento già a livello costituzionale¹⁹⁶.

Difatti, la Carta costituzionale italiana pone un limite alle attività imprenditoriali: le imprese non possono perseguire unicamente la finalità di massimizzazione del profitto, bensì devono svolgere le proprie operazioni economiche tenendo necessariamente in considerazione gli interessi collettivi, anche di natura sociale ed ambientale. La responsabilità sociale delle imprese si configura, dunque, quale attuazione concreta di un vincolo costituzionale.¹⁹⁷

Un ulteriore riferimento normativo da considerare per cogliere la progressiva trasformazione della responsabilità sociale d'impresa in un modello giuridicamente

¹⁹⁵ BARONCINI, Responsabilità sociale e ambientale d'impresa. La nuova frontiera del RLS/RLSSA, in *UILTEC*, febbraio 2022, disponibile in https://uiltec.it/wp-content/uploads/2022/02/Responsabilita_Sociale_Impresa.pdf

¹⁹⁶ DEL PORTO, Costituzione e imprese (in bonis e in crisi) a partire dal volume di Stefano Ambrosini. Brevi note a margine dell'art. 41 della Costituzione, 17 febbraio 2025, disponibile in https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Articolo/630_Costituzione-e-imprese-in-bonis-e-in-crisi-a-partire-dal-volume-di-Stefano-Ambrosini-Brevi-note-a-margine-dellart-41-della-Costituzione

¹⁹⁷ BARONCINI, Responsabilità sociale e ambientale d'impresa. La nuova frontiera del RLS/RLSSA, in *UILTEC*, febbraio 2022, disponibile in https://uiltec.it/wp-content/uploads/2022/02/Responsabilita_Sociale_Impresa.pdf

vincolante è rappresentato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112¹⁹⁸, attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, il quale inquadra la disciplina dell'impresa sociale. La regolamentazione dell'impresa sociale è completata, ai sensi dell'articolo 1 di tale decreto legislativo, dalle disposizioni compatibili previste nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore (CTS)¹⁹⁹.

L'impresa sociale, secondo l'articolo 4, comma 1, del CTS, è ricompresa tra i soggetti del Terzo settore. La disposizione, infatti, sancisce che:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”²⁰⁰.

L'art. 1, comma 1, del d.lgs. 112/2017 afferma che quella di impresa sociale costituisce una “qualifica”, che può essere acquisita da tutti gli enti privati indipendentemente dalla forma giuridica scelta per costituirli. Ne consegue che

¹⁹⁸ V. d.lgs. n. 112 del 2017, in G.U., Serie Generale, n. 167, 19 luglio 2017, disponibile in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg>

¹⁹⁹ A. FICI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *Rivista Impresa Sociale*, n. 9, settembre 2017, disponibile in <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/la-nuova-disciplina-dell-impresa-sociale-una-prima-lettura>

²⁰⁰ Cfr. Art. 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in *Normattiva*, disponibile in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117>

possono detenere la qualifica di “impresa sociale”: le associazioni, le fondazioni, le società per azioni, le società cooperative²⁰¹.

Invece, tale qualifica è espressamente esclusa per alcuni enti tassativamente indicati dal decreto legislativo, quali gli enti pubblici²⁰².

In ogni caso, l’ottenimento e il mantenimento della qualifica di impresa sociale sono condizionati al rispetto di determinati requisiti normativi e allo svolgimento di specifiche attività le cui finalità e modalità sono predeterminate dal legislatore. Segnatamente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 112/2017, sono definiti “imprese sociali” unicamente quegli enti che operano in maniera conforme alle disposizioni del decreto. Tra le regole da osservare vi sono: quelle relative all’attività che bisogna svolgere (art. 2), quelle riguardanti l’assenza di scopo di lucro (art. 3), nonché quelle concernenti la redazione del bilancio sociale (art. 9, comma 2)²⁰³.

Nello specifico, le imprese sociali per definirsi tali, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 112/2017, devono esercitare in via stabile e principale “un’attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”²⁰⁴.

Con riferimento alle attività di “interesse generale”, il legislatore non si limita a emanare una clausola di carattere generale, ma individua espressamente, al secondo comma del medesimo articolo, le attività considerate tali ai fini del decreto.

²⁰¹ A. FICI, *La nuova disciplina dell’impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *Rivista Impresa Sociale*, n. 9, settembre 2017, disponibile in <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/la-nuova-disciplina-dell-impresa-sociale-una-prima-lettura>

²⁰² Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017.

²⁰³ A. FICI, *La nuova disciplina dell’impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *Rivista Impresa Sociale*, n. 9, settembre 2017, disponibile in <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/la-nuova-disciplina-dell-impresa-sociale-una-prima-lettura>

²⁰⁴ Cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017.

Tuttavia, non si tratta di un elenco tassativo, potendo essere oggetto di aggiornamento alla luce di nuove finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale²⁰⁵.

Ai sensi del decreto, come precedentemente affermato, l'ente per ottenere e mantenere la qualifica di "impresa sociale", deve svolgere un'attività di interesse generale in via "principale". L'articolo 2, al comma 3, precisa che "si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale [...]"²⁰⁶.

Per ciò che poi attiene alla prevista condizione di perseguimento, ad opera dell'impresa, delle finalità sociali, tra cui rientra certamente quella ambientale, può dirsi che essa, grazie all'attuazione del d.lgs. 112/2017, diviene condizione giuridica di qualificazione dell'ente, essendo la produzione di valore sociale un requisito legale tipizzato e non più una mera scelta discrezionale rimessa all'imprenditore.

Il decreto sopracitato, inoltre, all'articolo 9, comma 2, obbliga le imprese sociali a "depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale [...]"²⁰⁷.

L'obbligatorietà della redazione del bilancio sociale per il conseguimento e il mantenimento della qualifica dell'ente quale "impresa sociale" è un ulteriore indicatore della trasformazione della *corporate social responsibility* da un approccio prettamente volontario a una dimensione giuridicamente vincolante.

²⁰⁵ A. FICI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *Rivista Impresa Sociale*, n. 9, settembre 2017, disponibile in <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/la-nuova-disciplina-dell-impresa-sociale-una-prima-lettura>

²⁰⁶ Cfr. art. 2, comma 3, d.lgs. n. 112 del 2017.

²⁰⁷ Cfr. art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017.

Il bilancio sociale è finalizzato a rendicontare i risultati sociali, ambientali ed economici raggiunti dall'ente mediante la propria attività, nonché la responsabilità e i comportamenti dell'impresa stessa²⁰⁸. Esso, quindi, consente di monitorare, rendicontare e comunicare il processo di gestione responsabile e sostenibile attuato dall'impresa, consentendo agli *stakeholder* di conoscere e valutare gli impatti che un'organizzazione genera nei loro confronti e, in generale, sulla collettività di riferimento²⁰⁹.

Tale strumento, quindi, assolve una duplice funzione, configurandosi quale strumento di gestione e strumento di comunicazione.

Riguardo all'aspetto gestionale – che rileva sul piano interno dell'organizzazione – il bilancio sociale consente di: monitorare e misurare le *performance* economiche sociali e ambientali; fornire informazioni rilevanti capaci di incidere sui processi decisionali e sull'elaborazione delle strategie aziendali; gestire le priorità e le aspettative degli *stakeholder*; supportare la pianificazione strategica; verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati²¹⁰.

Invece, in merito al profilo comunicativo – che incide sul piano esterno dell'impresa – il bilancio sociale è idoneo a: rendere sistematico il dialogo tra l'impresa e gli *stakeholder*²¹¹; garantire maggiore trasparenza verso la collettività dell'attività svolta dall'azienda²¹².

²⁰⁸ Modulo24 Terzo Settore – *Il Sole 24 ORE, Bilancio sociale degli ETS: dai principi di redazione alla valutazione di impatto*, 12 luglio 2021, disponibile in <https://modulo24terzosettore.ilsole24ore.com/free/37362381.html>

²⁰⁹ Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Guglielmo Tagliacarne (Fondazione Unioncamere), *Responsabilità sociale d'impresa: dalle Linee Guida OCSE agli interessi del territorio*, Progetto di informazione e sensibilizzazione degli stakeholders sulle Linee Guida OCSE e sulla responsabilità sociale d'impresa, disponibile in <https://www.tagliacarne.it>

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ In tal modo, è possibile rilevare le aspettative, il grado di soddisfacimento e il consenso degli *stakeholder*.

²¹² Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Guglielmo Tagliacarne (Fondazione Unioncamere), *Responsabilità sociale d'impresa: dalle Linee Guida OCSE agli interessi del*

Si nota, dunque, che esso pone al centro la relazione tra l'impresa e i differenti portatori di interesse, con conseguente rilevanza giuridica della dimensione sociale dell'impresa, in aggiunta a quella economica.

L'obbligatorietà della redazione del bilancio sociale dimostra la consapevolezza che la contabilità generale non è in grado di rappresentare e cogliere gli effetti sociali prodotti dall'attività d'impresa²¹³.

Il bilancio sociale deve essere redatto osservando molteplici principi di redazione, tra questi si annoverano:

- a. il principio di rilevanza, consistente nell'inclusione delle informazioni rilevanti per comprendere l'andamento dell'ente e gli impatti economici, sociali ed ambientali derivanti dalla sua attività;
- b. il principio di completezza, in quanto occorre che le informazioni fornite siano complete al fine di consentire agli stakeholder di valutare compiutamente i risultati sociali, economici ed ambientali dell'ente;
- c. il principio di trasparenza, secondo cui deve essere comprensibile e chiaro il procedimento logico seguito per ricavare e classificare le informazioni di cui sopra;
- d. il principio di neutralità, il quale richiede che le informazioni riguardino ogni aspetto della gestione e siano riportate in modo imparziale;
- e. il principio di chiarezza e veridicità, ossia i dati riportati nel bilancio sociale devono essere esposti in modo chiaro, oltre che veritieri e verificabili;

territorio, Progetto di informazione e sensibilizzazione degli stakeholders sulle Linee Guida OCSE e sulla responsabilità sociale d'impresa, disponibile in <https://www.tagliacarne.it>

²¹³ *Ibidem*.

- f. Il principio di attendibilità, ai sensi del quale i dati devono essere forniti in maniera oggettiva, non sovrastimando i risultati né sottostimando i rischi;
- g. il principio per cui le attività e i risultati inseriti nel bilancio sociale devono riguardare un certo periodo temporale, in particolare devono essere quelli dell'anno di riferimento;
- h. il principio di comparabilità, per cui la collocazione delle informazioni in bilancio deve essere tale da consentire sia un confronto temporale, relativo ai cambiamenti dell'ente stesso, sia un confronto spaziale con altre organizzazioni presentanti caratteristiche simili o operanti nel medesimo settore²¹⁴.

In conclusione, la progressiva giuridicizzazione della responsabilità sociale delle imprese è visibile anche nell'ordinamento italiano.

Come sopra esposto, infatti, il comportamento socialmente orientato delle imprese costituisce oramai un obbligo giuridico, inquadrato sia a livello costituzionale sia a livello legislativo. Specificamente, la Carta fondamentale prevede all'art. 41 la delimitazione dell'iniziativa economica privata in funzione delle finalità sociali, ambientali e della tutela della dignità umana; invece, sul piano legislativo, la configurazione del comportamento sociale delle imprese quale obbligo giuridicamente vincolante è, in particolar modo, previsto dal d.lgs. 112/2017, che disciplina l'impresa sociale e il bilancio sociale.

La configurazione giuridica del carattere sociale dell'impresa, nell'ordinamento italiano, non si esaurisce nelle disposizioni citate, sebbene esse ne costituiscano la principale espressione.

²¹⁴ Modulo24 Terzo Settore – *Il Sole 24 ORE, Bilancio sociale degli ETS: dai principi di redazione alla valutazione di impatto*, 12 luglio 2021, disponibile in <https://modulo24terzosettore.ilsole24ore.com/free/37362381.html>

Difatti, nel corso degli ultimi decenni, vi sono stati numerosi interventi normativi che manifestano la progressiva integrazione della responsabilità sociale d'impresa nel contesto giuridico.

Tra tali riferimenti normativi, i principali sono:

- a. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come “Codice dell’ambiente”, il quale, in forma di Testo Unico Ambientale, ha sistematizzato il diritto ambientale, mediante le sue differenti matrici (rifiuti, risorse idriche, emissioni di gas a effetto serra e inquinamento acustico);
- b. la legge 22 maggio 2015 n. 68, in materia di ecoreati, che ha determinato l’inserimento nel Codice Penale italiano di un nuovo Titolo – il Titolo VI-bis – riguardante i delitti contro l’ambiente. Tra le fattispecie previste, ve ne sono alcune, quali il reato di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), di disastro ambientale (452-*quater* c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies* c.p.), che configurano una responsabilità amministrativa degli enti. Ciò deriva dall’inserimento dell’articolo 25 *undecies*, ad opera del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, nel d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. L’art. 25-*undecies* ha esteso – per alcuni specifici reati ambientali – la responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche²¹⁵.

²¹⁵ BARONCINI, Responsabilità sociale e ambientale d’impresa. La nuova frontiera del RLS/RLSSA, in *UILTEC*, febbraio 2022, disponibile in https://uiltec.it/wp-content/uploads/2022/02/Responsabilita_Sociale_Impresa.pdf

CAPITOLO III

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DELLE IMPRESE NELL'UNIONE EUROPEA

1. Dal *soft law* all'*hard law*: il quadro normativo emergente

Attualmente, la società è chiamata ad affrontare numerose sfide legate al contesto ambientale, tra cui si annovera principalmente il cambiamento climatico²¹⁶. Invero, l'*Intergovernmental Panel on Climate Change*²¹⁷ (IPCC) ha evidenziato che circa la metà della popolazione mondiale risiede in territori altamente vulnerabili alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Come ribadito nei capitoli antecedenti, tale situazione – causa di eventi meteorologici estremi e molteplici danni - deriva dall'utilizzo iniquo dei combustibili fossili e dal conseguente innalzamento della temperatura media globale²¹⁸.

In questo scenario, le imprese ricoprono un ruolo essenziale nella realizzazione di un futuro sostenibile. Difatti, le *corporation* sono chiamate ad attuare misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ad integrare, nella propria strategia aziendale, la responsabilità sociale e ambientale. La centralità dell'operato delle aziende nella tutela ambientale ha reso necessaria l'elaborazione di un quadro

²¹⁶ C. Nizza, “La sostenibilità per una transizione giusta: il ruolo delle aziende nel generare impatto positivo”, in *Corporate Governance*, G. Giappichelli Editore, 2025, disponibile in: https://www.rivistacorporategovernance.it/Article/Archive/index_html?ida=207&idn=22&idi=-1&idu=-1

²¹⁷ L'IPCC è l'organismo delle Nazioni Unite incaricato di esaminare e valutare le conoscenze scientifiche in materia di cambiamento climatico.

²¹⁸ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Sesto Rapporto di Valutazione (AR6)*, disponibile su: <https://ipccitalia.cmcc.it/ar6-sesto-rapporto-di-valutazione/> (consultato il 16 gennaio 2026).

normativo idoneo ad orientare, anche attraverso obblighi giuridicamente vincolanti, i comportamenti delle imprese ²¹⁹.

L'Unione Europea contribuisce alla formazione di tale assetto normativo. La competenza regolatoria dell'UE - in materia di protezione dell'ambiente e responsabilità sociale – trova fondamento nei Trattati istitutivi. In particolare, ai sensi dell'articolo 11 e degli articoli 191-193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione dispone di potestà normativa in ogni ambito della politica ambientale, compresi i cambiamenti climatici²²⁰.

Il TFUE, all'art. 11, stabilisce, infatti, che “le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione [...]”²²¹. Peraltro, è opportuno rilevare che la lotta ai cambiamenti climatici si colloca tra le competenze concorrenti, con la conseguenza che la possibilità di emanare atti giuridicamente rilevanti – qualora l'UE non eserciti tale competenza o decida di cessarne l'esercizio – si estende anche agli Stati membri²²².

L'art. 191 TFUE individua gli obiettivi cui aspira la politica ambientale europea, che ricomprendono “la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente”, nonché la protezione della salute umana, l'uso responsabile delle risorse naturali e l'adozione di misure finalizzate a contrastare gli effetti del cambiamento climatico²²³.

²¹⁹ V. cap. 1 e cap. 2.

²²⁰ Commissione europea – Direzione generale per l'Azione per il Clima, *Competenze dell'UE in materia di azione per il clima, Climate Action*, EU Climate Action, disponibile in: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-competences-field-climate-action_it

²²¹ Art. 11 TFUE.

²²² Commissione europea – Direzione generale per l'Azione per il Clima, *Competenze dell'UE in materia di azione per il clima*, in https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-competences-field-climate-action_it

²²³ Art. 191, par. 1, TFUE.

Inoltre, la disposizione, al secondo paragrafo, enuclea quattro principi fondamentali volti a guidare gli interventi dell'Unione europea in materia ambientale. Specificatamente, si individuano il principio della precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio di correzione dei danni ambientali alla fonte e il principio "chi inquina paga"²²⁴. Infine, sebbene non siano specificamente ambientali, nella realizzazione delle politiche e delle azioni europee volte alla tutela dell'ambiente trovano applicazione anche i principi generali sanciti dagli articoli 3, 5, 9 -12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, tra cui i principi di proporzionalità e di sussidiarietà²²⁵.

Nell'ambito delle politiche riguardanti il cambiamento climatico, le istituzioni europee hanno delineato obiettivi ambiziosi. Infatti, con l'Accordo di Parigi²²⁶, l'Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni di CO₂ di almeno il 40% - rispetto ai livelli del 1990 – entro il 2030. Successivamente, essa ha incrementato tale impegno, stabilendo una riduzione di almeno il 55% entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050²²⁷.

Al fine di raggiungere tale neutralità climatica entro il 2050, la Commissione europea ha pubblicato il *Green Deal europeo*. Esso delinea un piano d'azione volto

²²⁴ Il principio di precauzione consente di prevenire danni gravi o irreversibili all'ambiente attraverso l'adozione di misure specifiche ogniqualvolta sussista un principio di prova del rischio, anche in assenza di una prova scientifica certa. Il principio di prevenzione, invece, attiene all'esigenza di agire tempestivamente allo scopo di evitare il verificarsi del danno ambientale. Il principio "chi inquina paga" impone al soggetto o ai soggetti responsabili dell'inquinamento di coprire i costi delle attività di riduzione, prevenzione o eliminazione necessarie per fronteggiare l'inquinamento prodotto; cfr. PISCIOTTA, *Riflessioni intorno alla responsabilità ambientale per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi tra precauzione, prevenzione e riparazione*, in *GIURETA – Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2017, XV, disponibile in https://www.giureta.unipa.it/2017/02_Pisciotta_DirPriv_04042017.pdf

²²⁵ ERA – Academy of European Law, *Principi del diritto ambientale dell'UE*, modulo formativo "Introduction to EU Environmental Law", in https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/index.html

²²⁶ In merito all'Accordo di Parigi v. cap. 1.

²²⁷ Parlamento europeo, *Le soluzioni dell'UE per contrastare i cambiamenti climatici*, 7 agosto 2018, disponibile in <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180703STO07129/le-soluzioni-dell-ue-per-contrastare-i-cambiamenti-climatici>

al raggiungimento di un futuro sostenibile, attraverso la trasformazione dell'Unione europea in una società equa e prospera, contrassegnata da un'economia moderna ed efficiente nell'uso delle risorse naturali e idonea a non produrre emissioni di gas ad effetto serra entro il 2050, così da rispondere alla crisi climatica e a tutelare la salute e il benessere dei cittadini europei dai danni ambientali derivanti dalle attività d'impresa²²⁸.

Al fine di conseguire tali risultati, l'Unione ha adottato molteplici strumenti normativi.

Coerentemente con quanto esposto nel capitolo precedente, è possibile affermare, anche con riferimento all'Unione Europea, che il quadro normativo volto ad orientare le grandi imprese verso un comportamento responsabile in materia ambientale è stato inizialmente caratterizzato, in misura prevalente, da strumenti di *soft law*²²⁹.

In tale prospettiva, risulta di grande interesse la distinzione tra atti di *soft law* e *hard law* nel contesto europeo.

La categoria della *soft law* ricomprende, secondo l'elaborazione dottrinale, un insieme eterogeneo di strumenti – quali i pareri, le raccomandazioni, i codici di condotta, risoluzioni, comunicazioni adottati dalle istituzioni europee - che, pur non detenendo carattere giuridicamente vincolante, producono effetti giuridici diretti o indiretti all'interno dell'Unione europea²³⁰. Pertanto, la *soft law* comunitaria si riferisce a standard di condotta non coercitivi né sanzionabili, cui è attribuita, caso per caso, una diversa rilevanza giuridica. Il tratto *sui generis* di tali strumenti è

²²⁸ P. CUCUMILE, *Il “Green Deal” europeo*, in AmbienteDiritto.it, fasc. 2021.

²²⁹ V. cap. 2 par. 2.

²³⁰ POGGI, *Soft law nell'ordinamento comunitario*, 2005, disponibile in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/aic200510/poggi.html

individuabile nella loro capacità di influenzare il comportamento degli Stati membri e delle imprese, anche in assenza di obblighi giuridici di fonte comunitaria²³¹.

Tali strumenti si distinguono dalle fonti *hard law*, le quali, invece, hanno carattere vincolante e sono idonee a far sorgere in capo agli Stati e alle imprese obblighi giuridici direttamente cogenti²³².

Chiarita la distinzione tra i concetti di *soft law* e *hard law*, occorre adesso approfondire la scelta realizzata inizialmente dall'UE di privilegiare l'approccio volontaristico nella disciplina della responsabilità sociale d'impresa.

L'idea di affidare a strumenti di natura volontaria l'inclusione della *corporate social responsibility* nelle strategie aziendali emerge, in particolar modo, con la pubblicazione del Libro Verde (*Green Paper*) della Commissione europea del 2001, il quale definisce la CSR come “un concetto in base al quale le aziende integrano le preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nella loro interazione con i loro *stakeholder* su base volontaria”²³³.

In linea con quanto affermato nel Libro Verde, mediante la Comunicazione del 2002 sulla CSR denominata “Responsabilità sociale d'impresa: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, la Commissione europea promuove il ricorso a strumenti di *soft law* - quali codici di condotta, standard di gestione, strumenti

²³¹ ALGOSTINO, La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?, in *Costituzionalismo*, fasc. 3/2016 – Crisi e conflitti nell'Unione europea: una prospettiva costituzionale, 2016, disponibile in https://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201603_593.pdf

²³² FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, Napoli, 2024, pp. 1 – 40.

²³³ COMMISSIONE EUROPEA (2001). Libro Verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, p. 6.

contabili, di auditing e di rendicontazione – per assicurare la convergenza delle pratiche e la trasparenza delle aziende in merito alla CSR²³⁴.

A tal fine, tra gli strumenti utilizzati si individuano, ad esempio, le linee guida della *Global Reporting Initiative* (GRI) e l'*Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS)²³⁵.

Inoltre, nell'elaborare le proprie linee d'intervento in materia di responsabilità sociale delle imprese, l'Unione europea si è conformata – erigendoli a parametri di riferimento - a differenti strumenti di *soft law* di matrice istituzionale, tra cui si annoverano:

- a. le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, consistenti in raccomandazioni rivolte alle imprese al fine di stimolarne il contributo positivo al progresso economico, ambientale e sociale e minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle loro operazioni²³⁶;
- b. il *Global Compact*, adottato nel 1999 dal Segretario Generale dell'ONU²³⁷, che individua dieci principi in materia di diritti umani, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione, che le imprese sono esortate ad integrare nelle proprie strategie²³⁸;
- c. la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

²³⁴ Fiandrino, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 48.

²³⁵ Ibidem.

²³⁶ FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, Napoli, 2024, pp. 1 – 40.

²³⁷ Il Segretario Generale delle Nazioni Unite era, all'epoca, Kofi Annan.

²³⁸ FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, Napoli, 2024, pp. 1 – 40.

- d. i Principi guida delle Nazioni Unite²³⁹ su imprese e diritti umani, articolati in 31 raccomandazioni, volti a guidare Stati e imprese nel garantire il rispetto dei diritti umani – anche con riguardo alla tutela ambientale – nell’esercizio delle attività economiche aziendali²⁴⁰.

Tali strumenti sono espressamente richiamati dalla Comunicazione della Commissione europea del 2011 sulla *corporate social responsibility* (COM (2011) 681 final)²⁴¹. La Comunicazione, inoltre, cita gli standard volontari ISO 26000 sulla responsabilità sociale, formulati dalla *International Organization for Standardization* e qualificati quali linee guida per le imprese, finalizzate a realizzare l’integrazione della sostenibilità e l’adozione di comportamenti etici nella strategia, nei processi aziendali e nelle relazioni con gli *stakeholder*²⁴².

Tuttavia, si sono manifestate numerose criticità riguardo all’efficacia di tali strumenti di *soft law*, attribuibili al loro carattere giuridicamente non vincolante. Invero, è stato rilevato che essi hanno contribuito solo limitatamente a prevenire gli effetti pregiudizievoli delle attività delle imprese sull’ambiente e, in generale, sui diritti umani. Per tali motivi, la *soft law* nell’ambito delle imprese e dei diritti umani è stata considerata una “risposta parziale” rispetto agli impatti negativi derivanti dalle condotte aziendali²⁴³.

²³⁹ In merito a Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, Dichiarazione tripartita dell’OIL e Principi guida ONU su impresa e diritti umani v. cap. 2 par. 2.

²⁴⁰ FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, Napoli, 2024, pp. 1 – 40.

²⁴¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility*, COM(2011) 681 final, 25 ottobre 2011, disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011DC0681>

²⁴² SG360, *ISO 26000: linee guida responsabilità sociale aziende*, 20 ago 2024, disponibile in <https://www.esg360.it/social-responsibility/iso-260002020-la-linea-guida-sulla-responsabilita-sociale/> (consultato il 24 gennaio 2026).

²⁴³ ASSENZA, *From International “Soft” Law to Law in Business and Human Rights: The Role of the UNGPs in the Development of Formal Sources of International Law*, in ZIEGLER, CANAPA,

In ragione dell'inadeguatezza degli strumenti di *soft law* a disciplinare in modo efficace i comportamenti sociali ed ambientali delle imprese, è emersa la necessità di formulare standard giuridicamente vincolanti in materia. Si ritiene, infatti, che l'imposizione di obblighi giuridici nei confronti delle imprese sia idonea a garantire una protezione adeguata ai diritti umani, nonché l'accesso alla giustizia e a rimedi effettivi per le vittime delle relative violazioni²⁴⁴.

In tale contesto, pertanto, cominciano ad essere elaborate previsioni normative basate su obblighi di *due diligence* e sul riconoscimento di specifici doveri di diligenza (*duty of care*)²⁴⁵.

Segnatamente, tra i primi atti di hard law, che testimoniano la progressiva trasformazione degli standard in materia di responsabilità sociale d'impresa da misure volontarie ad obblighi giuridicamente vincolanti, si colloca la Direttiva 2014/95/UE sulle informazioni non finanziarie (*Non-Financial Reporting Directive* – NFRD).

La NFRD ha introdotto, per la prima volta, requisiti obbligatori per la rendicontazione delle informazioni non finanziarie. Ai sensi di tale Direttiva, infatti, sugli “enti di interesse pubblico” di grandi dimensioni – nello specifico, con un numero di dipendenti superiore a 500 e che superino specifiche soglie quantitative di bilancio – ricade l'obbligo di redigere una Dichiarazione di carattere non finanziario.²⁴⁶

Tale Dichiarazione deve comprendere le informazioni relative all'ambiente e alla dimensione sociale, oltre che quelle concernenti i dipendenti, il rispetto dei diritti

CARDOZO (a cura di), *Business and Human Rights. Emerging Challenges, Issues, and Trends*, Leiden-Boston, 2024, 13 ss.

²⁴⁴ *Ibidem*.

²⁴⁵ FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, Napoli, 2024.

²⁴⁶ FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023, 60 ss.

umani e la lotta alla corruzione, che devono essere fornite in maniera adeguata alla comprensione dell'andamento, dei risultati, della situazione dell'impresa stessa e dell'impatto della sua attività²⁴⁷.

La *Non-Financial Reporting Directive* ha comunque conferito ampi margini di discrezionalità agli Stati membri nell'adattamento della Direttiva ai rispettivi ordinamenti interni, soprattutto riguardo alle tematiche da includere nella dichiarazione. Infatti, la NFRD ha individuato le componenti non finanziarie – sociali, ambientali e di *governance* - in maniera generica, permettendo eventuali integrazioni. Ne consegue che alcuni Stati hanno aggiunto requisiti ulteriori²⁴⁸: a titolo esemplificativo, l'Italia ha inserito un'informativa supplementare in materia ambientale, riguardante le emissioni di gas serra, l'inquinamento atmosferico, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili²⁴⁹.

Alla luce di quanto evidenziato, è possibile affermare che la Direttiva 2014/95/UE sulle informazioni non finanziarie determina il passaggio da un modello di informativa non finanziaria meramente volontario a un regime informativo obbligatorio.

Tuttavia, tale sistema di rendicontazione presentava numerosi problemi, tra cui l'eterogeneità dei report presentati e l'adozione da parte delle imprese del c.d. approccio “*tick-the-box*”. Questo approccio consiste nel limitarsi a una conformità meramente formale alla normativa, senza attuare azioni concrete volte all'integrazione della sostenibilità nelle proprie strategie aziendali²⁵⁰.

²⁴⁷ Ibidem.

²⁴⁸ Altri Stati, invece, si sono attenuti esclusivamente ai requisiti previsti dalla Direttiva, come nel caso di Spagna e Germania.

²⁴⁹ FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023, 60 ss.

²⁵⁰ Ibidem.

Le criticità sopra evidenziate hanno posto l'esigenza di revisionare la *Non-Financial Reporting Directive*. Tale revisione ha trovato realizzazione grazie all'adozione della Direttiva UE 2022/2464 sulla rendicontazione della sostenibilità ambientale (*Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD).

La CSRD²⁵¹ introduce quattro differenti novità:

1. anzitutto, si discosta dalla precedente Direttiva sulle informazioni non finanziarie in quanto estende gli obblighi di informativa a ulteriori imprese, includendo tutte le grandi imprese, e alle società quotate nei mercati regolamentati;
2. intima le imprese interessate a redigere in maniera più dettagliata l'informativa di sostenibilità, prevedendo il principio della doppia materialità, secondo cui le imprese sono tenute a rendicontare sia "l'impatto dei temi di sostenibilità sui risultati e sul posizionamento dell'impresa (*financial materiality* – prospettiva *outside-in*), sia l'impatto dell'impresa sulle principali questioni di sostenibilità (*impact materiality* – prospettiva *inside-out*)";
3. stabilisce la collocazione dell'informativa di sostenibilità, in formato digitale, in una sezione ad hoc della Relazione sulla Gestione²⁵²;

²⁵¹ La Corporate Sustainability Reporting Directive è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione il 16 dicembre 2022.

²⁵² Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile italiano: "Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta"

4. impone l'obbligo di certificazione (*assurance*) delle informazioni sulla sostenibilità comunicate in capo al revisore legale o alla società di revisione contabile²⁵³.

Si riporta di seguito una tabella di confronto tra la NFRD e la CSRD, al fine di sottolinearne le principali differenze²⁵⁴.

<i>Ambito</i>	<i>NFRD (D.lgs. n. 254/2016)</i>	<i>CSRD*</i>
<i>Perimetro di applicazione</i>	Enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (dipendenti > 500, SP > 20 mln €, fatturato netto > 40 mln €)	- Enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (< 500 dipendenti, SP > 20 mln €, fatturato netto > 40 mln €) - Imprese di grandi dimensioni che superano almeno due dei seguenti criteri: > 250 dipendenti occupati durante l'esercizio, SP > 20 mln €, fatturato netto > 40 mln € - PMI quotate ad eccezione delle microimprese quotate
<i>Contenuto dell'informativa di sostenibilità</i>	... <i>almeno</i> informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività	Informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione
<i>Standard di rendicontazione</i>	Standard nazionali, standard unionali, standard internazionali o altri standard internazionali riconosciuti	European Sustainability Reporting Standards (ESRS) promossi dall'EFRAG
<i>Collocazione dell'informativa di sostenibilità</i>	Le informazioni possono essere inserite nella Relazione sulla Gestione o costituire una relazione distinta	Le informazioni devono essere collocate all'interno di una sezione della Relazione sulla Gestione
<i>Digitalizzazione</i>	Nessun obbligo	Formato elettronico XBRL
<i>Assurance dell'informativa di sostenibilità</i>	Nessun obbligo (D.lgs. n. 254/2016 limited assurance)	Obbligo di assurance

Ulteriori strumenti di *hard law* sono stati predisposti dal legislatore europeo per regolamentare il settore finanziario. Tali interventi mirano, in particolare, ad incentivare gli investimenti sostenibili.

²⁵³ FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023, 64 ss.

²⁵⁴ Fonte Tabella: FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023, 71.

Tra le previsioni normative che perseguono gli scopi descritti, si inquadrano il Regolamento europeo 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Sustainable Finance Disclosure Regulation* – SFDR), integrato successivamente dal Regolamento UE 2020/852, il quale istituisce la Tassonomia per le attività sostenibili²⁵⁵.

La *Sustainable Finance Disclosure Regulation* individua le modalità attraverso cui “i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti sono tenuti a divulgare informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali”²⁵⁶.

La SFDR si configura quale normativa in ambito di *reporting*. Invero, disciplina la *disclosure*²⁵⁷ in materia di investimenti, imponendo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari specifici requisiti di informativa nei confronti degli investitori. Il regolamento aspira a ridurre “l’asimmetria delle informazioni”²⁵⁸ sui rischi di sostenibilità e a garantire una maggiore trasparenza in merito alle modalità con cui tali soggetti considerano tali rischi di sostenibilità nelle decisioni e nelle consulenze in materia di investimenti.²⁵⁹

La Tassonomia per le attività sostenibili, invece, è volta a realizzare un “sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili” in modo tale da incrementare gli investimenti sostenibili e contrastare il fenomeno del

²⁵⁵ FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023, 72 ss.

²⁵⁶ *Ibidem*.

²⁵⁷ Con il termine *disclosure* si indica il processo di divulgazione di informazioni rilevanti e materiali relative a una società, ad un’organizzazione o ad un individuo, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni finanziarie al fine di consentire agli investitori e agli stakeholder di assumere decisioni consapevoli; cfr. QuiFinanza, *Disclosure: cos’è, cosa significa e come funziona*, disponibile in <https://quifinanza.it/glossario/disclosure/>, consultato il 26 gennaio 2026.

²⁵⁸ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, par. 10.

²⁵⁹ FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023, 72 ss.

*greenwashing*²⁶⁰. Nello specifico, la Tassonomia individua i criteri per qualificare un'attività economica come ecosostenibile e prevede obblighi di rendicontazione diretti a rendere conoscibile il livello di ecosostenibilità delle imprese²⁶¹.

Alla stregua di tale normativa, un'attività economica è considerata “ecosostenibile” qualora:

1. contribuisca in maniera sostanziale alla realizzazione degli obiettivi ambientali, quali la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'uso sostenibile delle risorse;
2. rispetti il principio del “*Do No Significant Harm*”, ossia non arrechi un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali, espressamente indicati dalla Tassonomia;
3. si svolga nel rispetto degli standard minimi di salvaguardia previsti nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nelle linee guida OCSE per le imprese multinazionali e nella dichiarazione dell'OIL;
4. si attenga ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea negli atti delegati del Regolamento.²⁶²

Dall'analisi effettuata emerge il ruolo dell'Unione europea quale attore internazionale fortemente impegnato nella creazione di un quadro normativo giuridicamente vincolante diretto a coniugare l'esercizio delle attività d'impresa con la tutela dei diritti umani, comprensiva della tutela ambientale e della lotta al cambiamento climatico.

²⁶⁰ L'espressione *greenwashing* delinea una strategia di comunicazione ingannevole attraverso cui le imprese presentano i propri prodotti come sostenibili e a ridotto impatto ambientale, pur non essendolo, allo scopo di costruire un'immagine positiva.

²⁶¹ FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023, 72 ss.

²⁶² *Ibidem*.

2. La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*: obblighi di due diligence.

La transizione della disciplina della responsabilità sociale d'impresa verso obblighi giuridicamente vincolanti trova espressione, in particolare, nella direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, nota come *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD).

La presente direttiva trova applicazione nei confronti delle grandi imprese che operano nel territorio dell'Unione, precisamente di quelle aventi più di 1.000 dipendenti e un fatturato annuo netto mondiale pari almeno a 450 milioni di euro²⁶³. Inoltre, l'ambito soggettivo di applicazione della CSDDD si estende anche alle imprese extra-UE che registrano un fatturato superiore a 450 milioni di euro nel territorio unionale²⁶⁴.

Per quanto concerne il profilo sostanziale, la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, aderendo al modello delineato dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011, si basa sul ricorso alla *due diligence* – ossia alla diligenza dovuta – quale strumento per imputare la responsabilità per le violazioni dei diritti umani e della tutela ambientale, valori fondamentali dell'Unione europea, alle società che da tali violazioni traggono un beneficio economico. Inoltre, nel quadro della lotta al cambiamento climatico, la CSDDD, richiede alle imprese – al fine di creare una gestione orientata alla sostenibilità - di

²⁶³ Le soglie previste dalla direttiva hanno suscitato numerose critiche, in quanto i target applicativi adottati riducono in maniera significativa l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Infatti, è stato determinato che tali criteri permettono di sottoporre agli obblighi previsti solo un numero limitato di imprese, circa 5.000 in tutto il territorio dell'Unione europea.

²⁶⁴ N. BUENO, N. BERNAZ, G. HOLLY, O. MARTIN-ORTEGA, *The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise*, in *Business and Human Rights Journal*, 2024, vol. 9, 294 ss.

inserire nelle proprie strategie aziendali specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera, in coerenza con l'Accordo di Parigi²⁶⁵.

Sulla base di quanto previsto dalla CSDDD, un'impresa può ritenersi socialmente responsabile solo qualora adotti la dovuta diligenza, che si concretizza con l'adempimento di una sequenza specifica di obblighi di condotta. In tale prospettiva, la *due diligence* risulta rispettata quando avviene una vera e propria procedimentalizzazione della condotta aziendale²⁶⁶.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 4 della direttiva, il dovere di diligenza in merito ai diritti umani e all'ambiente deve essere ottemperato dalle imprese, attraverso le seguenti procedure:

- a. l'integrazione del dovere di diligenza nelle politiche della società;
- b. l'individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali;
- c. la prevenzione degli impatti negativi potenziali, l'arresto degli impatti negativi effettivi e la loro minimizzazione;
- d. l'instaurazione e il mantenimento di una procedura di reclamo;
- e. il monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza;
- f. la comunicazione pubblica sul dovere di diligenza²⁶⁷.

²⁶⁵ C. Gulotta, *L'evoluzione in atto nell'Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2024, Editoriale Scientifica, 138 ss.

²⁶⁶ *Ibidem*.

²⁶⁷ Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022) 71 final – 2022/0051(COD)), *Art. 4*, 23 febbraio 2022, disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071>

È opportuno evidenziare che l'esercizio del dovere di diligenza dovrà essere ricondotto all'intera catena del valore²⁶⁸(*value chain*) dell'impresa, che include tutte le attività operative aziendali.

Dunque, ai sensi della direttiva, le grandi imprese sono tenute a controllare la loro catena del valore, costituita da partner diretti e indiretti. Questi ultimi – per poter rimanere in tale catena di valore - saranno tenuti a conformarsi agli standard di *due diligence* imposti alle imprese apicali²⁶⁹.

L'impresa apicale è tenuta a verificare l'adeguamento alle condotte stabilite dalla direttiva da parte dei propri partner commerciali, mediante la governance contrattuale o usufruendo di soggetti esterni che certificano il rispetto di tali standard da parte degli operatori economici coinvolti nella catena del valore²⁷⁰.

Pertanto, nonostante la direttiva si applichi, in via diretta, esclusivamente alle grandi imprese – sulla base dei requisiti previsti -, essa produce un effetto “a cascata” nell'imposizione di obblighi di due diligence lungo l'intera catena del valore²⁷¹.

Il mancato adempimento degli obblighi riguardanti la “prevenzione degli impatti negativi potenziali” e l’“arresto degli impatti negativi effettivi” – rispettivamente inquadrati negli art. 7 e 8 della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*-, determina, qualora da tale circostanza si siano prodotti degli impatti negativi,

²⁶⁸ Con l'espressione “catena del valore” si intendono “le attività connesse alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compreso lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, nonché le attività connesse dei rapporti commerciali stabiliti a monte e a valle della società”; cfr. C. G. CORVESE, “La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano”, in *Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale*, Atti del XIV Convegno annuale dell'Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale “Orizzonti del diritto commerciale”, Roma, 2023.

²⁶⁹ E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024, 196 ss.

²⁷⁰ *Ibidem*.

²⁷¹ *Ibidem*.

l'insorgere di una responsabilità civile in capo alle società inadempienti. L'introduzione di una responsabilità per i danni derivanti dall'inottemperanza degli obblighi giuridici previsti, espressamente sancita dall'articolo 22 della direttiva, è un elemento innovativo di grande rilevanza²⁷².

Tuttavia, è prevista una clausola di salvaguardia – la c.d. *safe haven clause* –, la quale prevede che l'impresa non debba essere ritenuta responsabile per i danni cagionati dalle “attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato”, nel caso in cui abbia attuato le garanzie contrattuali e le misure di prevenzione previste dalla direttiva. Tale esimente non sussiste qualora gli interventi effettivamente realizzati dall'impresa non siano idonei a “prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità”²⁷³.

In tale contesto, è importante esaminare un aspetto rilevante, ossia il tema dell'accesso alla giustizia. Il ricorso all'autorità giudiziaria non costituisce l'unico strumento indicato dalla direttiva per assicurare l'efficacia della stessa. Parallelamente all'introduzione di una responsabilità civile, la CSDDD introduce procedure di reclamo a livello d'impresa, misure di accompagnamento finalizzate a coadiuvare le imprese nel rispettare gli obblighi di due diligence ed un sistema di autorità di controllo istituite a livello nazionale, che possono ricevere segnalazioni da chiunque paventi le violazioni della direttiva²⁷⁴. Quindi, la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* presenta due meccanismi di *enforcement* complementari.

²⁷² C. GULOTTA, *L'evoluzione in atto nell'Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2024, Editoriale Scientifica, 138 ss.

²⁷³ Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022) 71 final – 2022/0051(COD)), *Art. 22 par. 2 comma 1*, 23 febbraio 2022, disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071>

²⁷⁴ C. GULOTTA, *L'evoluzione in atto nell'Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2024, Editoriale Scientifica, 145 ss.

La Direttiva, in particolare, contempla un sistema di *enforcement pubblico* e un sistema di *enforcement privato*²⁷⁵. Difatti, da un lato, è prevista la designazione di autorità nazionali competenti a vigilare sulle attività delle imprese, le quali possono avviare le indagini sia *ex officio* sia a seguito di segnalazioni circostanziate²⁷⁶ e, rilevate eventuali violazioni, hanno il potere di adottare misure provvisorie o imporre sanzioni²⁷⁷. Dall'altro lato, è garantito l'accesso alle vittime delle violazioni ambientali a rimedi effettivi attraverso la previsione di una responsabilità civile per l'inosservanza della dovuta diligenza²⁷⁸.

In tale prospettiva, si inserisce l'art. 29 della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, rubricato "Responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento", in base al quale un'impresa potrà essere chiamata in giudizio per rispondere dei danni cagionati a persone fisiche o giuridiche. La disposizione, quindi, individua un meccanismo di *enforcement privato*, complementare a quello pubblicistico precedentemente descritto²⁷⁹.

²⁷⁵ E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024, 196 ss.

²⁷⁶ Con riguardo alle segnalazioni circostanziate è opportuno richiamare l'art. 26 della CSDDD, il quale dispone al comma 1 che: "Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all'autorità di controllo se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva"; cfr. art. 26 comma 1 dir. (UE) 2024/1760.

²⁷⁷ Le sanzioni pecuniarie irrogate delle autorità nazionali di vigilanza non possono superare il 5% del fatturato netto mondiale dell'impresa.

²⁷⁸ N. BUENO, N. BERNAZ, G. HOLLY, O. MARTIN-ORTEGA, *The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise*, in *Business and Human Rights Journal*, 2024, vol. 9, 294 ss.

²⁷⁹ E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024, 196 ss.

La possibilità di adire dinanzi ai tribunali nazionali le imprese operanti sul territorio e di imputare loro una responsabilità civile è subordinata a due condizioni, sancite dal medesimo articolo²⁸⁰.

Ai sensi dell'art. 29, infatti, è necessario, affinché una società possa essere ritenuta responsabile, che essa non abbia adempiuto agli obblighi di prevenzione e arresto degli impatti negativi – previsti dagli articoli 10 e 11 della direttiva – e che da tale inadempimento sia derivato un danno agli interessi giuridici di una persona fisica o giuridica, tutelati dal diritto internazionale²⁸¹. Alle vittime delle violazioni in materia di tutela ambientale e diritti umani è quindi riconosciuta una duplice possibilità di ottenere rimedi effettivi.

L'efficacia della direttiva è assicurata anche dalla Commissione stessa, cui è attribuito il ruolo di agevolare e assistere le imprese nell'adempimento degli obblighi loro imposti. Per adempiere a tale compito, la Commissione europea sarà tenuta ad emanare atti delegati al fine di orientare la condotta delle aziende²⁸².

Nonostante la sua natura di atto normativo dell'Unione europea, che formalmente risulta indirizzato ai soli Stati membri, la CSDDD è destinata a produrre effetti giuridici anche nei confronti delle imprese operanti al di fuori del territorio europeo²⁸³.

L'estensione extraterritoriale della direttiva si configura in due differenti ipotesi. Da un lato, come sopra evidenziato, la CSDDD si applica direttamente alle imprese che, pur non avendo sede nell'Unione europea, operano sul mercato europeo

²⁸⁰ Art. 29, dir. (UE) 2024/1760.

²⁸¹ E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024, 196 ss.

²⁸² C. GULOTTA, *L'evoluzione in atto nell'Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2024, Editoriale Scientifica, 145 ss.

²⁸³ N. BUENO, N. BERNAZ, G. HOLLY, O. MARTIN-ORTEGA, *The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise*, in *Business and Human Rights Journal*, 2024, vol. 9, 294 ss.

generando un fatturato che superi specifiche soglie quantitative. Dall'altro lato, essa vincola indirettamente tutte le imprese extra-UE – indipendentemente dal loro numero di dipendenti e dal fatturato prodotto – che partecipino alle catene globali del valore di imprese europee assoggettate alla Direttiva²⁸⁴.

L'adozione della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* consolida, quindi, la trasformazione della disciplina sulla responsabilità sociale d'impresa da un modello prevalentemente basato su strumenti di *soft law* ad un modello fondato su atti di *hard law*²⁸⁵.

3. Verso un *duty of care* ambientale europeo.

L'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di responsabilità ambientale dell'impresa, sopra ricostruito, consente di ravvisare l'affioramento di un *duty of care* ambientale europeo.

Difatti, dalle proposte normative sviluppate dalle istituzioni europee emerge la volontà di attribuire alle imprese una responsabilità civile per l'omessa adozione di misure adeguate a prevenire gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, effettivi o potenziali, scaturiti dalle loro attività²⁸⁶.

L'imputazione della responsabilità civile alle imprese che non abbiano effettuato una valutazione preventiva dei rischi ambientali e che, quindi, non abbiano adottato scelte gestionali idonee a fronteggiarli – in violazione del dovere di diligenza ambientale – costituisce una previsione profondamente innovativa. Invero, in precedenza, vi era esclusivamente un controllo *ex post*, e puramente eventuale, ad opera del giudice nazionale degli Stati membri in caso di conflitto tra l'operato dell'impresa e la tutela dei diritti ambientali. La disciplina attuale, invece, introduce

²⁸⁴ E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024, 196 ss.

²⁸⁵ Ibidem.

²⁸⁶ C. GULOTTA, *L'evoluzione in atto nell'Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2024, Editoriale Scientifica, 158 ss.

ex lege un controllo preventivo sugli eventuali impatti ambientali negativi dell'attività aziendale²⁸⁷.

Ne consegue che il *duty of care* ambientale non richiede alle imprese un “obbligo di risultato”, ossia la garanzia che non si verifichino impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani, bensì impone un “obbligo di mezzi”. Occorre, infatti, che le imprese implementino una strategia aziendale idonea a gestire i rischi alla sostenibilità lungo la catena di valore, al fine di individuare, prevenire e mitigare i danni ambientali e le violazioni dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁸⁸.

L'affermazione di un *duty of care* ambientale europeo segna il superamento di strategie aziendali orientate esclusivamente alla massimizzazione del profitto, verso modelli di gestione caratterizzati dall'integrazione delle dimensioni ambientali e sociali.

4. Criticità e sfide attuative del *duty of care* ambientale.

L'attuazione del *duty of care* ambientale, ricompreso all'interno della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, presenta notevoli criticità.

La prima criticità riguarda la capacità dell'articolo 29 della CSDDD, relativo alla responsabilità civile delle imprese, di garantire un rimedio effettivo alle vittime qualora si verifichi un danno ambientale derivante da un'attività aziendale. L'effettività di tale diritto dipende sia dai presupposti della responsabilità previsti dalla direttiva sia dalle regole sull'accesso alla giustizia²⁸⁹.

²⁸⁷ *Ibidem*.

²⁸⁸ S. GATTI, M. VINZIA, *La due diligence di sostenibilità per una corretta gestione d'impresa*, *Il Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2024, disponibile in <https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/art.php?t=S24&e=SOLE&i=20241218&artid=1991070>

²⁸⁹ BUENO, Nicolas, OEHM, Franziska, *Conditions of Corporate Civil Liability in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Restrictive, but clear?*, in *VerfBlog*, 2024, disponibile in <https://verfassungsblog.de/conditions-of-corporate-civil-liability-in-the-corporate-sustainability-due-diligence-directive/>

Tuttavia, i presupposti della responsabilità previsti dall' art. 29 costituiscono un primo elemento problematico per l'attuazione dell'azione rimediale, in quanto risultano particolarmente restrittivi²⁹⁰.

Il primo ostacolo per l'operatività del duty of care concerne la nozione di “danno” delineata dalla direttiva.

L'articolo 29, al paragrafo 1, recita:

“Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che:

a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, quando il diritto, il divieto o l'obbligo elencato nell'allegato alla presente direttiva sia inteso a tutelare la persona fisica o giuridica; e

b) a seguito dell'inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale”²⁹¹.

Ai sensi di tale disposizione, dunque, il danno idoneo all'imputazione di una responsabilità in capo alle imprese, deve essere causato a una persona fisica o giuridica, provenire dall'inadempimento – intenzionale o negligente – degli obblighi di due diligence relativi alla prevenzione o alla cessazione degli impatti negativi e gravare sugli interessi giuridici tutelati dal diritto nazionale²⁹².

²⁹⁰ *Ibidem*.

²⁹¹ Cfr. Art. 29(1) della Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 giugno 2024 sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (“CSDDD”).

²⁹² BUENO, Nicolas, OEHM, Franziska, Conditions of Corporate Civil Liability in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Restrictive, but clear?, in *VerfBlog*, 2024, disponibile in <https://verfassungsblog.de/conditions-of-corporate-civil-liability-in-the-corporate-sustainability-due-diligence-directive/>

Tale nozione di danno, che richiede un impatto negativo sull'ambiente che leda un interesse giuridico di una determinata persona fisica o giuridica, esclude la responsabilità per i danni puramente ambientali²⁹³.

Un ulteriore presupposto che limita la possibilità di ottenere rimedi effettivi, in caso di pregiudizi ambientali, concerne l'onere probatorio ricadente sull'attore. Infatti, richiamando quanto disposto dall'articolo 29, l'attore – per ricondurre l'evento lesivo in capo ad un'entità economica - deve dimostrare l'omessa conformità dell'impresa agli obblighi di due diligence inquadrati agli articoli 10 e 11 della direttiva²⁹⁴, i quali identificano le misure appropriate per prevenire, mitigare o arrestare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente²⁹⁵.

Ne consegue una difficoltà rilevante per i danneggiati, tenuto conto che, per dimostrare la mancata adozione di tali misure, dovranno necessariamente attenersi a quanto emerge dai processi decisionali e dalle strategie aziendali, che solitamente ricadono sotto il controllo dell'impresa stessa²⁹⁶.

In terzo luogo, come sopra specificato, occorre che l'attore provi il nesso di causalità tra la violazione degli obblighi di *due diligence* ex artt. 10 e 11 e il danno cagionato. Tale nesso causale risulta di difficile accertamento in quanto le violazioni provengono generalmente da condotte omissive, di conseguenza la verifica della causalità tra la condotta omissiva e il fatto dannoso consiste

²⁹³ La responsabilità civile prevista dall'art. 29 CSDDD, dunque, tende ad escludere dal proprio ambito di applicazione le violazioni di obblighi posti a tutela dell'ambiente in quanto tale.

²⁹⁴ BUENO, Nicolas, OEHM, Franziska, Conditions of Corporate Civil Liability in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Restrictive, but clear?, in *VerfBlog*, 2024, disponibile in <https://verfassungsblog.de/conditions-of-corporate-civil-liability-in-the-corporate-sustainability-due-diligence-directive/>.

²⁹⁵ V. artt. 10-11 della Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 giugno 2024 sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità ("CSDDD").

²⁹⁶ BUENO, Nicolas, OEHM, Franziska, Conditions of Corporate Civil Liability in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Restrictive, but clear?, in *VerfBlog*, 2024, disponibile in <https://verfassungsblog.de/conditions-of-corporate-civil-liability-in-the-corporate-sustainability-due-diligence-directive/>.

nell'accertamento della probabilità che la condotta omessa, se realizzata, avrebbe impedito il danno. L'accertamento avviene mediante un giudizio controfattuale, che sostituisce il comportamento dovuto all'omissione²⁹⁷.

Le difficoltà fin qui emerse sono dovute, in parte, anche alla notevole ambiguità che caratterizza la disciplina sulla responsabilità delineata. Tale condizione deriva dalla necessità di interagire e interloquire con tradizioni giuridiche diverse.

In ogni caso, anche qualora siano soddisfatti i presupposti per chiamare in giudizio l'impresa convenuta, si manifestano ulteriori profili problematici.

Invero, in primo luogo, a fronte dei costi relativamente contenuti per l'accesso alla tutela nei confronti delle imprese, sussiste un rischio consistente nell'esercizio di azioni pretestuose o ricattatorie²⁹⁸.

In secondo luogo, il sistema espone le imprese e i giudici europei a contenziosi complessi, in ragione sia delle difficoltà relative al reperimento delle prove – spesso interamente localizzate all'estero –, sia della distanza geografica tra l'impresa convenuta e le società controllate o i partner commerciali coinvolti. Ne consegue, inoltre, che i tribunali sono tenuti a valutare fatti, condotte e i sistemi di governance relativi ad ordinamenti diversi²⁹⁹.

Altro punto critico, concernente la disposizione dell' art. 29 della Direttiva, riguarda l'ipotesi in cui, al fine di imputare responsabilità all'impresa apicale per le attività avvenute nella “periferia” della catena operativa di valore, assumono rilievo forme

²⁹⁷ Cass., sez. III civ., sent. 14 marzo 2022, n. 8114, in tema di causalità omissiva e criterio del “più probabile che non”.

²⁹⁸ E. RIMINI, *Gli strumenti di enforcement degli obblighi di due diligence*, DirittoBancario.it, 25 novembre 2025, disponibile su <https://www.dirittoBancario.it/art/gli-strumenti-di-enforcement-degli-obblighi-di-duc-diligence/>.

²⁹⁹ *Ibidem*.

di *culpa in eligendo*³⁰⁰ e, talvolta, anche forme di responsabilità oggettiva per fatto altrui³⁰¹.

Oltre alle criticità legate al contenuto sostanziale della CSDDD, altre sfide si presentano in relazione all'attuazione del *duty of care*. Segnatamente, le sfide principali attengono alla complessità degli adempimenti da eseguire e agli elevati costi gestionali.

Difatti, con riguardo alle criticità relative alla complessità degli impegni delineati, la disciplina richiede alle imprese il rispetto di molteplici obblighi lungo l'intera catena del valore³⁰².

In particolare, le aziende devono realizzare dei processi proattivi per integrare nella propria strategia una *due diligence* appropriata in relazione al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell'ambiente incidente sulle loro attività e sulle attività dei partner inseriti nella catena di valore³⁰³.

Ne consegue che esse devono sviluppare sistemi di identificazione e valutazione dei rischi sociali e ambientali, di monitoraggio continuo e di prevenzione, mitigazione, cessazione o minimizzazione degli impatti negativi. Inoltre, devono

³⁰⁰ La locuzione “culpa in eligendo” si riferisce alle “ipotesi di responsabilità di padroni e committenti in ordine ai danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti”. La ratio della disposizione consiste nell'ammonire i datori di lavoro per non aver usato la dovuta diligenza nella scelta dei propri collaboratori. V. *Culpa in eligendo*, Brocardi.it, in <https://www.brocardi.it/C/culpa-in-eligendo.html>

³⁰¹ E. RIMINI, *Gli strumenti di enforcement degli obblighi di due diligence*, DirittoBancario.it, 25 novembre 2025, disponibile su <https://www.dirittoBancario.it/art/gli-strumenti-di-enforcement-degli-obblighi-di-due-diligence/>.

³⁰² V. cap. 3, par. 1.1.

³⁰³ E. RIMINI, *Gli strumenti di enforcement degli obblighi di due diligence*, DirittoBancario.it, 25 novembre 2025, disponibile su <https://www.dirittoBancario.it/art/gli-strumenti-di-enforcement-degli-obblighi-di-due-diligence/>.

applicare piani di transizione per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra derivanti dalle loro attività³⁰⁴. Logicamente, l'attuazione di tale complesso di attività richiede costi onerosi in capo alle imprese.

In tale contesto, e in particolare sul profilo della lotta ai cambiamenti climatici, che la CSDDD affronta introducendo un obbligo di attuazione di piani di transizione climatica, risulta estremamente problematica la definizione di un pacchetto di riforme, il c.d. “*Omnibus Simplification Package*”.

Tale proposta, pubblicata il 26 febbraio 2025, mira ad alleggerire gli oneri finanziari per le imprese sanciti dalla CSRD, dalla CSDDD e dalla Tassonomia. Nello specifico, per semplificare gli obblighi di *due diligence* in materia di sostenibilità il pacchetto della Commissione UE propone, oltre alla concentrazione degli adempimenti di due diligence solo sui partner diretti e la frequenza delle valutazioni periodiche da uno a cinque anni, l'eliminazione dell'obbligo di adottare misure per l'effettiva attuazione dei piani di transizione climatica³⁰⁵. Quanto evidenziato, determinerebbe in maniera evidente un ridimensionamento del *duty of care* in ambito europeo.

Dal quadro normativo emergente in ambito europeo si ricava che, nonostante l'impegno da parte dell'Unione europea nella promozione di sistemi imprenditoriali sostenibili e la rilevanza delle iniziative regolatorie adottate, tale risultato non appare ancora compiutamente raggiunto. Nel contesto europeo, infatti, tende a realizzarsi il fenomeno dello *short-termism*³⁰⁶, senza incidere definitivamente sulla

³⁰⁴ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 giugno 2024, relativa alla sostenibilità delle imprese in materia di due diligence e che modifica alcune direttive (CSDDD).

³⁰⁵ *Omnibus package, Finance* – European Commission, 2025, in https://finance.ec.europa.eu/news/omnibus-package-2025-04-01_en

³⁰⁶ Il fenomeno dello short terminism fa riferimento alla prassi di attuare sistemi che mirano al raggiungimento di risultati di breve periodo.

struttura della governance societaria. A tali criticità potrebbero, in parte, supplire le prassi gestionali adottate privatamente dalle imprese operanti sul mercato europeo.

CONCLUSIONI

Il caso Shell si è posto a monte di un percorso evolutivo della giustizia climatica e di ciò che ne è derivato in termini di forti ripercussioni sui tradizionali assetti della responsabilità civile, del diritto dell'impresa, della tutela dei diritti fondamentali. Istituti giuridici tradizionali – quali causalità, prevenzione del danno, obblighi di condotta – ne escono del tutto ridefiniti, in grado di dare risposte concrete ai rischi legati al cambiamento climatico. Si è evidenziata, in particolare, l'importanza del dirompente principio secondo cui una grande multinazionale possa essere destinataria di obblighi giuridici di riduzione delle emissioni di gas serra, e secondo cui, soprattutto, tali obblighi poggiassero sul presupposto che il cambiamento climatico fosse un rischio concreto, in grado di violare diritti umani fondamentali.

Si è visto, attraverso l'osservazione e il confronto di vari ordinamenti, che la questione della responsabilità climatica e ambientale delle imprese viene trattata in maniera disomogenea da Stato a Stato, risultando espansiva in taluni sistemi, restrittiva in altri, in via di sviluppo in altri ancora. Si è però evidenziato come l'ordinamento europeo, con il passaggio dal *soft law* all'*hard law*, e soprattutto con la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, abbia giocato un ruolo fortemente innovativo e avanzato nella disciplina di cui si è trattato, introducendo un obbligo giuridico per le grandi imprese di individuare, prevenire e attenuare ogni effetto negativo lungo l'intera catena del valore, e prevedendo che tale processo risulti accompagnato da un sistema di *enforcement* pubblico e privato. Si è creato un sistema in cui il *duty of care* rappresenta un ponte tra sfera etica e sfera giuridica, in cui, in altri termini, determinati comportamenti responsabili messi in atto dalle grandi imprese vengono valutati da un giudice attraverso parametri giuridici. Il sistema mira, in definitiva, a un obbligo di mezzi da parte delle imprese - e non già ad un irrealizzabile obbligo di risultato – attraverso la previsione di una prevenzione strutturata.

Persistono tuttavia evidenti criticità, legate soprattutto all'attuabilità dei rimedi per le vittime, alle difficoltà probatorie, agli elevati costi ricadenti sulle imprese e, non ultimo, al tentativo di semplificazione normativa che rischia di indebolire il sistema regolatorio. Nonostante l'innegabile sussistenza dei citati limiti, resta comunque consolidato il principio secondo cui la sostenibilità ambientale costituisce parametro giuridico della condotta economica e strutturale delle grandi imprese.

In conclusione, quanto trattato prova che la responsabilità climatica delle imprese non è più un'ipotesi teorica, ma una concreta realtà giuridica in evoluzione. Il duty of care climatico - generato dalla giurisprudenza, riconosciuto dagli strumenti di *soft law* internazionali e gradualmente codificato attraverso atti di *hard law* - costituisce l'essenza di questo nuovo assetto. Il caso Shell ha dato il via; l'evoluzione normativa sovranazionale ha predisposto le fondamenta; la prassi giudiziaria futura dovrà definirne i confini applicativi. In questo scenario in evoluzione ricoprirà un ruolo fondamentale il diritto del XXI secolo, che dovrà essere in grado di governare e disciplinare i rischi globali attraverso idonee tutele, categorie giuridiche rinnovate e strumenti di responsabilità effettiva.

BIBLIOGRAFIA

ALGHADDI, Triple Bottom Line and Sustainability: A Literature Review, in *Business and Management Studies*, 2015, vol. 1, n. 2, 10.

ALGOSTINO, La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?, in *Costituzionalismo*, 3/2016.

ASSENZA, From International “Soft” Law to Law in Business and Human Rights: The Role of the UNGPs in the Development of Formal Sources of International Law, in ZIEGLER, CANAPA, CARDOZO (a cura di), *Business and Human Rights. Emerging Challenges, Issues, and Trends*, Leiden-Boston, 2024.

BALLUCHI, FURLOTTI (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability*, Torino, 2024.

BARONCINI, *Responsabilità sociale e ambientale d'impresa. La nuova frontiera del RLS/RLSSA*, 2022.

BOWEN, *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, 1953.

BUENO, OEHM, Conditions of Corporate Civil Liability in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Restrictive, but clear?, in *VerfBlog*, 2024.

BUENO, BERNAZ, HOLLY, MARTIN-ORTEGA, The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise, in *Business and Human Rights Journal*, 2024, vol. 9, 294.

CAMPO, L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015), in *Riv. studi polit. internaz.*, 2016, 353.

CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, in *Business Horizons*, 1991, vol. 34, n. 4, 39.

CARROLL, A history of corporate social responsibility concepts and practices, in CRANE, McWILLIAMS, MATTEN, MOON, SIEGEL (a cura di), *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford, 2008.

COMINETTI, SEELE, Hard soft law or soft hard law? A content analysis of CSR guidelines typologized along hybrid legal status, in *uwf – UmweltWirtschaftsForum*, 2016, vol. 24, n. 2, 127.

CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024.

CORVESE, La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano, in *Imprese, mercati e sostenibilità*. Atti del Convegno Orizzonti del diritto commerciale, Roma, 2023.

CUCUMILE, Il “Green Deal” europeo, in *AmbienteDiritto.it*, 2021.

DAVIS, The social responsibility puzzle. What does the businessman owe to society?, in *California Management Review*, 1967, vol. 10, n. 1, 45.

DEL PORTO, Costituzione e imprese (in bonis e in crisi) a partire dal volume di Stefano Ambrosini. Brevi note a margine dell’art. 41 della Costituzione, 2025.

ECKES, The Courts Strike Back. The Shell Case in Light of Separation of Powers, in *Verfassungsblog*, 2021.

FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e prassi*, Napoli, 2024.

FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione Europea*, Torino, 2025.

FICI, La nuova disciplina dell’impresa sociale: una prima lettura sistematica, in *Riv. impresa soc.*, 2017, n. 9.

FIANDRINO, *La sostenibilità aziendale in ottica sistemica-relazionale. Evoluzione concettuale e analisi di casi aziendali*, Torino, 2023.

GAITA, Giustizia climatica in Italia: per la Cassazione chi inquina (e fa violare i target) va davanti al giudice. Pure Eni, in *Il Fatto Quotidiano*, 2025.

GATTI, VINZIA, La due diligence di sostenibilità per una corretta gestione d’impresa, in *Il Sole 24 Ore*, 2024.

GULOTTA, L’evoluzione in atto nell’Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese, in *Riv. giur. amb.*, 2024, 138.

IKEGBUNAM, “Touching the Concerns” of Kiobel, in *American Indian Law Review*, 2015, vol. 39, n. 1, 201.

LUO LIN, WANG YANYAN, SHARAPA, Environmental Sustainability and Legal Liability of Commercial Entity Property, in *Matters of Russian International Law*, 2023, 320.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE, *Responsabilità sociale d’impresa: dalle Linee Guida OCSE agli interessi del territorio*.

NAPOLETANO, SPINELLI, *Il caso Royal Dutch Shell*, 2021.

NIZZA, La sostenibilità per una transizione giusta, in *Corporate Governance*, 2025.

PERUZZO, *Multinazionali e diritti umani: limiti all'extraterritorialità dalla Corte Suprema (Kiobel)*, 2013.

PISCIOTTA, Riflessioni intorno alla responsabilità ambientale, in *GIURETA*, 2017.

POGGI, *Soft law nell'ordinamento comunitario*, 2005.

PORCELLUZZI, WINKLER, C'era una volta Kiobel, in *Dir. comm. int.*, 2015.

PUSTORINO, *Tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, 2023.

RIMINI, Gli strumenti di enforcement degli obblighi di due diligence, in *DirittoBancario.it*, 2025.

RUSCONI, La teoria degli stakeholder come legame tra etica e business, in *Impresa Progetto*, 2014.

SERAFINELLI, Corte d'Appello dell'Aia, *Shell v. Milieudefensie*, 2024.

SERAFINELLI, Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati, in *Orizzonti dir. comm.*, 2025, n. 3.

SERAFINELLI (a cura di), *How we defeated Shell*, Roma, 2024.

SEVERINO, La sentenza della Corte d'appello dell'Aia nel caso *Milieudefensie c. Shell*, in *Dialoghi dir. econ.*, 2025.

VAN HO, *Vedanta Resources Plc and Another v. Lungowe and Others*, in *American Journal of International Law*, 2020, vol. 114, n. 1, 110.

VARVASTIAN, KALUNGA, Transnational Corporate Liability for Environmental Damage and Climate Change, in *Transnational Environmental Law*, 2020, vol. 9, n. 2, 323.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, *Our Common Future*, Oxford, 1987.

SITOGRAFIA

<https://climate.ec.europa.eu>

<https://finance.ec.europa.eu>

<https://ipccitalia.cmcc.it>

<https://supremecourt.uk>

<https://verfassungsblog.de>

<https://www.cambridge.org>

<https://www.ejiltalk.org>

<https://www.era-comm.eu>

<https://www.europarl.europa.eu>

<https://www.greenmarketingitalia.com>

<https://www.greenpeace.org>

<https://www.justice.gov.uk>

<https://www.ohchr.org>

<https://www.seco.admin.ch>